

**La presente è una traduzione della versione originale di questo documento.  
La traduzione in lingua italiana non è vincolante.**

## **Condizioni definitive**

del 19 febbraio 2013

In relazione al Prospetto di Base del 20 giugno 2012  
(come di volta in volta modificato)

di

**UBS AG, succursale di Londra**  
*(la succursale di Londra di UBS AG)*



per l'emissione di

**UBS Coupon Plus Certificates su Eni 2016**

**ISIN DE000UA0Q2U8**

Le presenti condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") forniscono informazioni ulteriori al prospetto di base (il "**Prospetto di Base**", insieme alle Condizioni Definitive, il "**Prospetto**") che è stato redatto in conformità all'§ 6 del German Securities Prospectus Act ("**WpPG**").

I simboli tra parentesi quadra inseriti nel Prospetto di Base sono stati sostituiti nelle presenti Condizioni Definitive da dati attuali, indicazioni numeriche e caratteristiche dello Strumento Finanziario previa determinazione degli stessi nel contesto della emissione dello specifico strumento finanziario.

Per ciascuna emissione effettuata sulla base del Prospetto di Base le Condizioni Definitive sono pubblicate in un documento separato che riproduce alcune informazioni contenute nel Prospetto di Base oltre a dati specifici, indicazioni numeriche e caratteristiche dell'emissione dello specifico strumento finanziario.

Per ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulla emissione dello specifico strumento finanziario occorre esaminare il Prospetto di Base (come modificato da eventuali supplementi) in correlazione con le relative Condizioni Definitive.

## INDICE DEI CONTENUTI

Pagine:

<b>FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>3</b>
I. Rischi specifici dell'Emittente .....	3
II. Rischi specifici dello Strumento Finanziario .....	13
III. Rischi specifici del Sottostante .....	18
<b>DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>20</b>
<b>DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>20</b>
I. Oggetto del Prospetto .....	20
II. Diritti derivanti dagli Strumenti Finanziari .....	20
III. Rapporto di dipendenza dal Sottostante .....	21
<b>TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>22</b>
Termini e Condizioni Contrattuali Parte 1: Parole-chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari .....	23
Termini e Condizioni Contrattuali Parte 2: Condizioni Speciali degli Strumenti Finanziari .....	29
Termini e Condizioni Contrattuali Parte 3: Condizioni Generali degli Strumenti Finanziari .....	30
<b>INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE .....</b>	<b>38</b>
<b>EMISSIONE, VENDITA E OFFERTA .....</b>	<b>39</b>
I. Emissione e Vendita .....	39
II. Offerta e Prezzo di Emissione .....	40
III. Sottoscrizione e Consegna degli Strumenti Finanziari .....	40
<b>INFORMAZIONI GENERALI .....</b>	<b>41</b>
I. Informazioni Generali sul Prospetto di Base .....	41
II. Forma, Legge Applicabile e Status .....	41
III. Negoziazione degli Strumenti Finanziari .....	41
IV. Autorizzazioni .....	41
V. Passaporto AEE .....	41
VI. Utilizzo dei proventi della vendita .....	41
VII. Disponibilità del Prospetto di Base e degli altri documenti .....	42
<b>PAGINE DELLE FIRME .....</b>	<b>43</b>
<b>APPENDICE 1: SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>44</b>
<b>APPENDICE 2: INFORMAZIONI RELATIVE AL REGIME FISCALE IN ITALIA .....</b>	<b>45</b>
<b>APPENDICE 3: ESEMPI DI PERFORMANCE .....</b>	<b>49</b>

## **FATTORI DI RISCHIO**

I diversi fattori di rischio associati a un investimento negli Strumenti Finanziari sono descritti di seguito. Quali di questi fattori di rischio sono rilevanti per gli Strumenti Finanziari emessi sulla base del Prospetto di Base dipende da un numero di fattori tra loro collegati ed in particolare dalla tipologia rispettivamente, degli Strumenti Finanziari e del Sottostante. Non bisogna effettuare investimenti negli Strumenti Finanziari fino a quando tutti i fattori afferenti agli stessi siano stati riconosciuti e attentamente considerati. Nell'assumere decisioni relative a investimenti negli Strumenti Finanziari, i potenziali investitori devono considerare tutte le informazioni contenute nel Prospetto e, **se necessario, consultare i loro consulenti legali, fiscali, finanziari o altri consulenti.**

### **I. Rischi specifici dell'Emittente**

Essendo un fornitore di servizi finanziari globale, le attività commerciali di UBS AG sono condizionate dalla situazione di mercato prevalente. Svariati fattori di rischio possono ridurre la capacità della società di mettere in atto strategie commerciali e possono avere dirette conseguenze negative sugli utili. Di conseguenza, gli utili e i proventi di UBS AG sono e sono sempre stati soggetti a variazioni. Pertanto le cifre relative agli utili e i proventi di uno specifico periodo non rappresentano in alcun modo una prova di risultati sostenibili. Essi possono infatti variare da un anno all'altro e influire sulla capacità di UBS AG di raggiungere i propri obiettivi strategici.

### **Rischio generale di insolvenza**

Ciascun investitore sopporta il rischio generale che la situazione finanziaria dell'Emittente possa deteriorare. Gli Strumenti Finanziari rappresentano obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell'Emittente che, particolarmente in caso di insolvenza dell'Emittente, sono di pari grado (pari passu) rispetto a tutte le altre obbligazioni dell'Emittente presenti e future non garantite e non subordinate, ad eccezione di quelle privilegiate in forza di norme imperative. Le obbligazioni dell'Emittente derivanti dagli Strumenti Finanziari non sono garantite da un sistema di garanzia dei depositi o da un programma di risarcimento per i servizi finanziari. In caso di insolvenza dell'Emittente, i Portatori degli Strumenti Finanziari possono, conseguentemente, subire una perdita totale dei loro investimenti negli Strumenti Finanziari.

### **Effetto negativo del declassamento del rating dell'Emittente**

La valutazione generale del merito creditizio dell'Emittente può influire sul valore degli Strumenti Finanziari. Questa valutazione dipende, generalmente, dai rating assegnati all'Emittente o alle sue società controllate e/o collegate da agenzie di rating quali Standard & Poor's, Fitch e Moody's. Di conseguenza, ogni declassamento del rating dell'Emittente effettuato da una agenzia di rating può avere un effetto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari.

### **Modifiche regolamentari e legislative possono influenzare sfavorevolmente le attività di UBS e la sua capacità di realizzare i suoi piani strategici**

Fondamentali modifiche nelle leggi e nei regolamenti riguardanti le istituzioni finanziarie potrebbero avere un importante e negativo effetto sulle attività di UBS. Sulla scia della recente crisi finanziaria, ed alla luce dell'attuale instabilità dei mercati finanziari globali, le autorità regolamentari e i legislatori hanno proposto, adottato o continuano a prendere attivamente in considerazione, un ampio spettro di modifiche delle leggi e dei regolamenti. Le misure generalmente studiate per affrontare le cause percepite della crisi e per limitare i rischi sistemici posti dalle principali istituzioni finanziarie. Queste misure includono:

- requisiti di capitale imposti dalle autorità regolamentari significativamente più elevati
- modifiche nella definizione e nel calcolo del capitale, incluso il trattamento del capitale di taluni strumenti di capitale emessi da UBS e da altre banche
- modifiche nel calcolo delle attività ponderate in base al rischio ("**RWA**")
- requisiti di liquidità nuovi o significativamente aumentati
- requisiti per il mantenimento della liquidità e del capitale nelle molteplici giurisdizioni dove le attività sono svolte e contabilizzate
- limitazioni alle principali attività di negoziazione e altre attività
- nuove concessioni di licenze, registrazioni e regimi di conformità;
- limitazioni alle concentrazioni di rischio e ai massimi livelli di rischio;

- imposte ed emolumenti pubblici che limiterebbero effettivamente la crescita del bilancio;
- una varietà di misure che impongono, assoggettano a tassazione o esigono requisiti aggiuntivi in relazione all'indennizzo;
- requisiti per adottare modifiche strutturali o di altra natura studiate per consentire alle principali istituzioni finanziarie di dismettere gradualmente la propria attività o di smembrarsi in modo più facile.

Determinate misure sono state adottate e saranno attuate nei prossimi anni, alcune sono soggette ad ulteriori azioni legislative ovvero regolamentari da parte delle autorità di vigilanza prima dell'attuazione definitiva. Conseguentemente, sussiste un elevato livello di incertezza in relazione a varie misure sopra riferite che includono la tempistica della loro attuazione.

Nonostante i tentativi delle autorità regolamentari di coordinare i loro sforzi, le proposte differiscono da giurisdizione a giurisdizione e una maggiore regolamentazione può essere imposta in maniera tale da rendere più difficile la gestione delle istituzioni globali. E' probabile che l'assenza di coordinamento svantaggi alcune banche, quali UBS, che tentano di competere con concorrenti meno regolamentati con sedi in altre giurisdizioni.

Nel settembre 2011, il parlamento svizzero ha adottato la legge "too-big-to-fail" in modo da affrontare le questioni poste dalle banche più rilevanti. La legge è entrata in vigore il 1 Marzo 2012. Di conseguenza, gli sforzi della Svizzera per una modifica regolamentare stanno procedendo ad una velocità maggiore rispetto a quelli di altre giurisdizioni e l'Autorità Svizzera di Vigilanza del Mercato Finanziario ("**FINMA**"), la Banca Nazionale Svizzera ("**SNB**") ed il Consiglio Federale Svizzero stanno attuando requisiti che sono significativamente più onerosi e restrittivi per le più rilevanti banche svizzere, quale UBS, rispetto a quelli adottati, proposti o pubblicamente appoggiati dalle autorità regolamentari di altri primari centri bancari globali.

Il Dipartimento Federale Finanziario Svizzero si è consultato in relazione alle proposte di modifiche alle ordinanze bancarie ed alle ordinanze relative all'adeguatezza patrimoniale. Le ordinanze, quando definitive, potrebbero comportare a tutti gli effetti più alti requisiti di adeguatezza patrimoniale rispetto al 19% del RWA pubblicamente discusso. In particolare, *de facto*, requisiti patrimoniali più elevati (da essere attuati a livello del Gruppo e dalla capogruppo con funzioni di rilevanza sistemica) potrebbero essere il risultato del rapporto di leva se applicato come attualmente proposto, o dell'attuazione recentemente prevista in Svizzera dei requisiti anticiclici di protezione raccomandati dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria. Inoltre, i cambiamenti proposti dal governo svizzero per la ponderazione dei rischi dei mutui residenziali potrebbero significativamente aumentare i requisiti patrimoniali relativi alla contabilità dei mutui svizzeri di UBS.

Le nuove ordinanze, tra l'altro, conterranno disposizioni relative a piani di emergenza per funzioni di rilevanza sistemica, ripresa economica, piani di ripresa economica e di risoluzione e misure di intervento che possono essere attivate quando determinate soglie di capitale siano superate. Questi livelli di intervento potrebbero essere previsti per livelli di capitale più alto rispetto alla legge effettiva, e potrebbero dipendere dalla struttura del capitale e dal tipo di riserva di capitale che la banca dovrà emettere per soddisfare i requisiti specifici svizzeri (6% per coprire i rischi sistemici oltre il 13% richiesto a seguito del combinato di Basilea III e del "Swiss finish"). Il Consiglio Federale Svizzero dovrà presentare le ordinanze rivedute al parlamento svizzero per l'approvazione, le ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 1 gennaio 2013.

Se UBS non è in grado di dimostrare che le sue funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera possano essere mantenute anche in caso di minacciata insolvenza, FINMA potrebbe imporre ad UBS requisiti più onerosi. Sebbene le azioni che FINMA potrebbe prendere in tali circostanze non siano ancora definite, ad UBS potrebbe essere richiesto direttamente o indirettamente, per esempio, di modificare la propria struttura legale (e.g. separate linee di business dentro enti dedicati, possibilmente con limitazioni sui finanziamenti e garanzie intra-gruppo) o in qualche modo di ridurre i livelli di rischio del business.

Modifiche regolamentari nelle altre località in cui UBS opera possono sottoporla a requisiti tali da spostare le attività dalle succursali di UBS AG alle filiali, e tale circostanza a sua volta può comportare inefficienze a livello di operatività, controllo del rischio, patrimoniali e fiscali, così come più alti requisiti patrimoniali locali ed anche potenzialmente preoccupazioni della clientela e delle controparti circa l'affidabilità creditizia della filiale in questione. Tali modifiche potrebbero anche negativamente influenzare il modello di finanziamento di UBS e gravemente limitare la flessibilità della contabilizzazione di UBS. Per esempio, UBS ha rilevanti operazioni nel Regno Unito e utilizza Londra come centro di contabilizzazione globale per molti tipi di prodotti. La

Commissione Bancaria Indipendente del Regno Unito (“**ICB**”) ha raccomandato riforme strutturali e non strutturali del settore bancario al fine di promuovere la stabilità finanziaria e la concorrenza. Le principali misure proposte, includono delimitazioni delle attività di vendita al dettaglio nel Regno Unito, ulteriori requisiti di capitale di rischio ordinario tier 1 fino al 3% dal RWA per banche al dettaglio, nonché l’emissione di obbligazioni sottoposte a condizioni “*bail-in*”. Tali misure potrebbero avere un effetto importante sul business di UBS localizzato o contabilizzato nel Regno Unito, sebbene l’applicabilità e le implicazioni di tali modifiche sugli uffici e le filiali delle banche straniere non siano ancora interamente chiare. UBS è già stata richiesta dalle autorità di regolamentazione di aumentare la capitalizzazione della propria filiale bancaria nel Regno Unito, UBS Limited, e si aspetta che le venga richiesto di modificare la sua pratica di contabilizzazione in modo da ridurre o anche eliminare l’utilizzo della succursale di Londra di UBS AG come centro di contabilizzazione globale per la Banca di Investimento.

L’adozione del Dodd-Frank Act negli Stati Uniti influenzerà un numero di attività di UBS così come quelle delle altre banche. L’attuazione della Volcker Rule a partire da luglio 2012, per esempio, rappresenta una delle ragioni dell’annunciata decisione da parte di UBS di uscire dai segmenti del business relativi alle negoziazioni azionarie di proprietà della banca nell’ambito dell’Investment Bank. In relazione ad altre attività di trading, ad UBS sarà richiesto di attuare un regime di conformità, che includa il calcolo di metriche dettagliate per ciascun registro di negoziazione, e potrà essere richiesto di attuare un piano globale di controllo di conformità. In base alla natura delle regole finali, così come alla modalità in cui esse saranno attuate, la Volcker Rule potrebbe avere un impatto sostanziale sulla liquidità di mercato e sulle economie della attività di market-making. La Volcker Rule limita ampiamente gli investimenti e le altre attività transazionali tra le banche ed i fondi coperti. Le proposte di regolamenti di attuazione espandono sia la portata dei fondi coperti sia forniscono un’esclusione molto limitata per le attività di UBS fuori dagli Stati Uniti. Se adottati come proposti, i regolamenti potrebbero limitare certe attività di UBS in relazione ai fondi, particolarmente fuori gli Stati Uniti.

Poiché molti dei regolamenti che devono essere adottati per attuare il Dodd-Frank Act non siano ancora stati definiti, gli effetti sulle attività contabilizzate o gestite da UBS in tutto o in parte fuori dagli Stati Uniti non possono ancora essere interamente determinati.

Inoltre, nel 2009 i Paesi appartenenti al G20 si sono impegnati a trasferire tutti i contratti derivati standardizzati over-the counter (“**OTC**”) su mercati regolamentati e liquidarli attraverso le controparti centrali per la fine del 2012. Tale impegno viene attuato negli Stati Uniti attraverso il Dodd-Frank Act e la corrispondente legislazione nell’Unione Europea e nelle altre giurisdizioni, e avrà un impatto significativo sul business dei derivati OTC di UBS, principalmente nell’Investment Bank. Per esempio, la maggior parte delle negoziazioni dei derivati OTC si trasferirà verso un modello centrale di compensazione, aumentando la trasparenza attraverso la negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi di negoziazione di contratti swap.

Sebbene UBS si stia preparando per questi cambiamenti tematici del mercato, questi ultimi possono ridurre i potenziali ricavi di certe linee di business per i partecipanti del mercato in generale, e UBS ne può essere influenzata negativamente.

In relazione con le regole in corso di adozione circa il mercato degli swap e derivati negli Stati Uniti come parte del Dodd-Frank Act, UBS AG potrebbe essere tenuta a registrarsi come swap dealer negli Stati Uniti nel corso del 2012. I nuovi regolamenti imporranno nuovi significativi requisiti sui swap dealers registrati, ma nessuna guida è stata ancora pubblicata sulla loro applicazione alle attività di swap dealers fuori dagli Stati Uniti. La potenziale applicabilità extra-territoriale delle nuove regole potrebbe causare un significativo onere operativo e di conformità e potenzialmente una disciplina raddoppiata e confligente.

E’ stato attualmente richiesto ad UBS di creare piani di recupero e di risoluzione negli Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera. Piani di risoluzione possono aumentare la pressione per cambiamenti strutturali se l’analisi di UBS identifica ostacoli che non siano accettabili ai regolatori. Tali cambiamenti strutturali possono avere un impatto negativo sulla capacità di UBS di trarre profitto dalle sinergie intercorrenti tra le unità di business.

I previsti e potenziali sviluppi regolamentari e legislativi in Svizzera ed in altre giurisdizioni nelle quali UBS opera possono influenzare negativamente la capacità di UBS di attuare i propri piani strategici, la profittabilità o anche la percorribilità di certe linee di business a livello globale o in certe località e, in alcuni casi, l’abilità di UBS di competere con altre istituzioni finanziarie. E’ probabile che la loro attuazione sia costosa ed abbia un impatto negativo sulla struttura legale di UBS o sul proprio modello di business. Infine, l’incertezza relativa a modifiche legislative e regolamentari può avere un impatto negativo sulle relazioni con i clienti di UBS ed il suo successo ad attirare clientela.

A causa di recenti cambiamenti nei requisiti normativi svizzeri e dei requisiti di liquidità imposti da alcune giurisdizioni in cui UBS opera, ad UBS è stato richiesto di mantenere livelli significativamente più elevati di liquidità complessiva rispetto a quanto fosse stata la sua prassi nel passato. Come i requisiti patrimoniali più elevati, i requisiti di liquidità più elevati rendono certe linee di business, in particolare nell'Investment Bank, meno attraenti e possono ridurre la complessiva capacità di UBS di generare profitti.

### **La reputazione di UBS è un fattore critico rispetto al proprio successo di business**

Il danno reputazionale di UBS può avere fondamentali effetti negativi sulla propria attività e sulle sue prospettive. La reputazione di UBS è un fattore critico rispetto al successo dei suoi piani strategici. Il danno reputazionale è difficile da invertire e il processo è lento ed i miglioramenti tendono ad essere lenti e difficili da misurare. Ciò è stato dimostrato in anni recenti, in quanto le perdite molto significative di UBS durante la crisi finanziaria, le questioni transfrontaliere con gli Stati Uniti ed altri eventi hanno seriamente danneggiato la sua reputazione. Il danno reputazionale è stato un importante fattore che ha comportato perdita di clientela e di assets di clienti da parte di UBS, nell'ambito della sua attività di raccolta patrimoniale ed ha contribuito nella perdita o difficoltà di attrazione di personale nel 2008 e 2009. Questi sviluppi hanno negativamente influenzato a breve, ma anche a più lungo termine, la performance finanziaria di UBS. UBS ha riconosciuto che ristabilire la propria reputazione dovrebbe essere fondamentale al fine di mantenere le proprie relazioni con i clienti, gli investitori, i regolatori, il pubblico in generale, così come i propri dipendenti. Anche l'incidente di negoziazione non autorizzata che UBS ha annunciato nel Settembre 2011 ha pregiudicato la sua reputazione. Ogni ulteriore danno reputazionale potrebbe influenzare negativamente i risultati operativi di UBS, la condizione finanziaria e la sua capacità di raggiungere i propri obiettivi strategici e finanziari.

### **La forza patrimoniale di UBS è importante nel sostegno della propria strategia, dell'attrazione di clientela e della posizione competitiva**

La posizione patrimoniale di UBS, come misurata dai *ratios* BIS tier 1 e di patrimonio complessivo, è determinata da (i) RWA (posizioni di rischio di credito, di controparti non correlati, di mercato ed operative, misurate e ponderate in base a criteri regolamentari) e (ii) capitale disponibile. Entrambi l'RWA ed il capitale disponibile sono soggetti a cambiamenti. Il capitale disponibile potrebbe ridursi nel caso in cui UBS subisca perdite nette, come determinato per le finalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Il capitale disponibile si può anche ridurre per un numero di ragioni, incluse certe riduzioni nel rating di determinate esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione, andamenti valutari negativi che possano negativamente influenzare il valore delle azioni ed aggiustamenti prudenziali che possano essere richiesti dalla incertezza nella valutazione di certi tipi di posizioni. I RWA, d'altro canto, sono condizionati dalle attività di UBS e dai cambiamenti nei profili di rischio delle esposizioni di UBS. Per esempio, una sostanziale volatilità di mercato, un allargamento dello *spread* del credito (il maggior fattore determinante il *value-at-risk* di UBS), una modifica nella regolamentazione di determinate posizioni (come ad esempio l'applicazione di sollecitazioni di mercato in conformità con Basilea 2.5 adottata nel corso dell'ultimo trimestre del 2011), andamenti valutari negativi, un aumento del rischio di controparte, o il deterioramento del contesto economico possono determinare un aumento del RWA. Ciascuna riduzione del capitale disponibile o ciascun aumento del RWA possono sostanzialmente ridurre i *ratios* patrimoniali di UBS.

I livelli richiesti ed il calcolo del patrimonio di vigilanza di UBS ed il calcolo del RWA di UBS sono anche soggetti ai cambiamenti dei requisiti regolamentari o della loro interpretazione. UBS è soggetta ai requisiti patrimoniali regolamentari imposti da FINMA, in base ai quali UBS deve avere un più elevato RWA rispetto a quello che sarebbe previsto in base alle linee-guida della BIS. Ulteriori cambiamenti nel calcolo del RWA in base a Basilea III e dei requisiti posti da FINMA comporteranno un aumento significativo del livello di RWA di UBS e, conseguentemente avranno un effetto negativo sui *ratios* patrimoniali di UBS. UBS ha annunciato piani per ridurre il valore di RWA in modo sostanziale e per attenuare gli effetti dei cambiamenti nel calcolo del RWA. Tuttavia, vi è il rischio che UBS non abbia successo nel perseguire il suo piano, a causa della sua incapacità di portare a compimento le attività programmate oppure perchè altre attività o evoluzioni regolamentari ad un certo grado contrastino i benefici delle proprie azioni.

In aggiunta ai requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi, FINMA ha introdotto un coefficiente minimo di indebitamento (*minimum leverage ratio*) che deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2013. Il coefficiente di indebitamento opera su un livello diverso rispetto ai requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi e, pertanto, in base a determinate circostanze, potrebbe condizionare le attività di UBS anche se quest'ultima fosse in grado di soddisfare i requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi.

Le modifiche nei requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi e nei coefficienti di indebitamento in Svizzera, sia che riguardino i livelli minimi richiesti alle grandi banche svizzere ovvero il calcolo degli stessi requisiti (incluse le modifiche alla legge bancaria nella vigenza delle misure del "too-big-to-fail") potrebbero influenzare negativamente l'attività di UBS e potrebbero influire sulla sua posizione competitiva a livello internazionale

rispetto alle istituzioni che sono regolamentate sotto regimi diversi. Inoltre, sebbene UBS abbia recentemente individuato alcune attività da cui preveda di uscire in risposta ai cambiamenti normativi e di business, cambiamenti nel calcolo e nel livello dei requisiti patrimoniali, o altre modifiche regolamentari, o potrebbero non economiche certe attività svolte dall'Investment Bank di UBS o di altre divisioni di business o potrebbero compromettere la loro percorribilità in altro modo. La posizione concorrenziale di UBS potrebbe essere influenzata negativamente dalla riduzione o eliminazione di linee di attività, soprattutto se i concorrenti sono sottoposti a differenti requisiti in base ai quali tali attività continuano ad essere sostenute.

### **La performance nel settore dei servizi finanziari sono influenzate dalle condizioni di mercato e dal clima economico**

Il settore dei servizi finanziari prospera in condizioni di crescita economica, di stabilità geopolitica, di trasparenza, liquidità e dinamicità dei mercati dei capitali e di umore positivo degli investitori. Una congiuntura economica negativa, inflazione o una grave crisi finanziaria possono ripercuotersi negativamente sugli introiti di UBS e in definitiva sul suo capitale di base.

Una congiuntura negativa può essere accelerata da una serie di fattori, compresi avvenimenti geopolitici, cambiamenti di politica monetaria o fiscale, squilibri commerciali, disastri naturali, pandemie, disordini, guerre o terrorismo. Dato che i mercati finanziari sono globali ed estremamente interconnessi, anche eventi locali e regionali possono avere un impatto generalizzato, ben al di là dei Paesi in cui si verificano. Una crisi può svilupparsi, a livello regionale o mondiale, in seguito a sconvolgimenti nei mercati emergenti, sensibili agli sviluppi macroeconomici e geopolitici, oppure a causa del fallimento di un importante operatore. UBS ha importanti esposizioni nei confronti di determinate economie di mercati emergenti, sia nell'attività di wealth management, sia come investment bank. Con la crescita della presenza e dell'attività di UBS nei mercati emergenti, e poichè i propri piani strategici dipendono più significativamente dalla sua capacità di generare crescita e ricavi nei mercati emergenti, UBS diventa più esposta a tali rischi. La crisi dell'eurozona in corso dimostra che tali sviluppi, anche in mercati più sviluppati, possono avere analoghi effetti imprevedibili e destabilizzanti. Tale tipo di sviluppo negativo ha influito sull'attività di UBS in diversi modi, e può continuare ad avere ulteriori effetti negativi sulle attività commerciali di UBS come segue:

- una diminuzione generale dell'attività commerciale e dei volumi di mercato, come UBS ha sperimentato negli ultimi trimestri, si ripercuote sulle competenze, sulle commissioni e sui margini delle transazioni e delle attività di *market-making* e di quelle condotte dai clienti; fattori economici locali o regionali, come ad esempio il debito sovrano dell'eurozona in corso e le preoccupazioni del settore bancario, potrebbero avere un effetto anche su UBS;
- una flessione del mercato ridurrà probabilmente il volume e le valutazioni degli *asset* che UBS gestisce per conto dei clienti, facendo diminuire le commissioni di UBS basate sugli *asset* e sul rendimento;
- una minore liquidità del mercato limita le opportunità di scambio e di arbitraggio finanziario e ostacola la gestione dei rischi da parte di UBS, influenzando sia sul risultato delle attività di negoziazione, sia sulle commissioni basate sul rendimento;
- gli *asset* che UBS possiede e di cui tiene conto in qualità di investimenti o di posizioni di negoziazione potrebbero continuare a svalutarsi;
- le svalutazioni e le inadempienze su esposizioni creditizie e sulle posizioni di negoziazione e di investimento potrebbero aumentare, mentre le perdite potrebbero aggravarsi con la diminuzione del valore delle garanzie collaterali; inoltre
- se singoli Paesi imporranno restrizioni ai pagamenti transfrontalieri o altri controlli sui cambi o sul capitale, o mutamenti della loro valuta (per esempio, se uno o più Paesi dovesse lasciare l'euro) UBS potrebbe subire perdite derivanti dall'inadempimento di controparti, UBS potrebbe non riuscire più ad accedere ai propri *asset*, o potrebbe non riuscire più a gestire i propri rischi.

Poichè UBS ha un'esposizione molto rilevante verso altre importanti istituzioni finanziarie, il fallimento di una o più di queste istituzioni può spiegare un effetto significativo su UBS.

Gli sviluppi qui indicati possono influire sul rendimento sia delle unità operative di UBS sia di UBS nel complesso, ed infine sulle condizioni finanziarie di UBS. Vi è anche il rischio in qualche modo collegato che il valore contabile dell'avviamento di un'unità di business possa svalutarsi e che il livello del credito per imposte differite debba essere rettificato.

**UBS mantiene posizioni di rischio legate al passato ed altre posizioni di rischio che possono essere condizionate negativamente dalle condizioni dei mercati finanziari; posizioni di rischio legate al passato potrebbero essere difficili da liquidare.**

UBS, come altri partecipanti ai mercati finanziari, è stata gravemente colpita dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il deterioramento dei mercati finanziari dall'inizio della crisi è stato estremamente severo rispetto agli standard storici, e UBS ha registrato perdite sostanziali nelle posizioni di negoziazioni a reddito fisso, in particolare nel 2008 e, in misura minore, nel 2009. Sebbene UBS abbia notevolmente ridotto le proprie esposizioni di rischio a partire dal 2008, in parte attraverso trasferimenti nel 2008 e 2009 ad un fondo controllato dalla SNB, UBS continua a detenere sostanziali posizioni di rischio legate al passato, il cui valore è stato ridotto significativamente dalla crisi finanziaria. In molti casi queste posizioni di rischio continuano ad essere illiquide e non hanno recuperato gran parte del loro valore perduto. Nel quarto trimestre del 2008 e nel primo trimestre del 2009, alcune di queste posizioni sono state riclassificate per motivi di contabilità dal loro fair value al costo ammortizzato; queste attività sono soggette ad possibili peggioramenti dovute a variazioni dei tassi di interesse di mercato ed altri fattori.

UBS ha annunciato ed iniziato a realizzare piani per ridurre drasticamente gli attivi a rischio ponderato associati alle posizioni di rischio legate al passato, ma la continua illiquidità e la complessità di molte di queste posizioni di rischio legate al passato potrebbe rendere difficile la vendita o altrimenti la liquidazione di tali esposizioni. Allo stesso tempo, la strategia di UBS si basa pesantemente sulla sua capacità di ridurre drasticamente gli attivi a rischio ponderato associati a queste esposizioni, al fine di soddisfare i suoi requisiti patrimoniali futuri ed i requisiti di capitale senza subire perdite inaccettabili.

UBS detiene posizioni connesse al settore immobiliare in diversi Paesi, tra cui un portafoglio molto consistente delle ipoteche in Svizzera, e UBS potrebbe subire perdite su tali posizioni. Inoltre, UBS è esposta al rischio relativo al proprio prime brokeregge, di reverse repo e di prestiti Lombard, poichè il valore o la liquidità degli attività contro le cui UBS fornisce finanziamenti può declinare rapidamente.

**La presenza globale di UBS la espone al rischio di fluttuazioni valutarie**

UBS predispone i suoi conti consolidati in franchi svizzeri. Tuttavia, una sostanziale parte degli attivi di UBS, delle passività, degli investimenti, dei ricavi e delle spese sono denominate in altre valute, in particolare, dollari USA, euro e sterline inglesi. Di conseguenza, modifiche nei tassi di cambio, in particolare tra il franco svizzero ed il dollaro USA (i ricavi in dollari USA riguardano la più larga porzione dei ricavi di UBS in valuta diversa dal franco svizzero) comportano effetti sui ricavi dichiarati e sulle spese di UBS, nonché sugli altri dati riportati, come attività investite, attivi a bilancio, RWA e capitale tier 1. Per esempio, un rafforzamento del franco svizzero, in particolare nei confronti del dollaro USA e dell'euro, il quale si è verificato durante il 2011, ha influenzato negativamente i ricavi di UBS e gli investimenti. Poichè i tassi di cambio sono soggetti a costante modifica, talvolta per cause totalmente imprevedibili, i risultati di UBS sono soggetti ai rischi associati con i mutamenti nei valori relativi delle valute.

**UBS è dipendente dai processi di gestione e di controllo del rischio per evitare o limitare le potenziali perdite nelle sue attività di negoziazione e di credito di controparte**

Un'assunzione del rischio controllata costituisce una parte rilevante dell'attività di un soggetto che fornisce servizi finanziari. Il credito è parte integrante di molte delle attività *retail*, *wealth management* ed *investment banking* di UBS. Sono comprese attività e posizioni creditizie, di sottoscrizione di titoli e nel campo dei derivati. Le variazioni dei tassi di interesse, degli spread del credito, dei prezzi e della liquidità delle azioni, dei livelli dei cambi e altre fluttuazioni dei mercati possono influire negativamente sui profitti di UBS. Alcune perdite derivanti da attività di assunzione di rischio sono inevitabili, ma per avere successo nel corso del tempo, UBS deve bilanciare i rischi che UBS assume con i proventi che genera. UBS deve pertanto scrupolosamente individuare, valutare, gestire e limitare i propri rischi non solo in condizioni di mercato normali, ma anche in condizioni più estreme ("stressate"), quando concentrazioni di esposizioni possono generare pesanti perdite.

Come si è visto durante la crisi finanziaria del 2007-2009, UBS non sempre è in grado di impedire importanti perdite derivanti da eventi estremi o improvvisi che colpiscono il mercato, non previsti dalle misure e sistemi di rischio di UBS. Il *Value at Risk (VaR)*, una misura statistica del rischio di mercato, deriva dai dati storici di mercato e quindi per definizione non avrebbe potuto anticipare le perdite subite nelle condizioni di stress della crisi finanziaria. Inoltre, i controlli sulle perdite in condizioni di stress e sulle concentrazioni e le dimensioni in cui UBS aggrega i rischi per individuare le potenziali esposizioni fortemente correlate si sono dimostrati inadeguati. Nonostante i provvedimenti adottati da UBS per rafforzare il proprio quadro di gestione e controllo dei rischi, essa potrebbe subire ulteriori perdite nel futuro se, per esempio:



- UBS non identifichi appieno i rischi nel proprio portafoglio, in particolare le concentrazioni di rischio e i rischi correlati;
- la valutazione di UBS dei rischi individuati o la reazione di UBS alle tendenze negative sia palesemente inadeguata od errata;
- l'andamento dei mercati sia inatteso, quanto a velocità, direzione, gravità o correlazione, e la capacità di UBS di gestire i rischi nell'ambiente che ne risulta sia pertanto influenzata;
- i terzi verso cui UBS è esposta o di cui UBS detiene i titoli per proprio conto siano seriamente colpiti da eventi non previsti dai modelli di UBS e UBS subisca quindi inadempimenti e svalutazioni al di là del livello suggerito dalla propria valutazione del rischio; oppure
- le garanzie collaterali o altri titoli forniti dalle controparti di UBS si dimostrino inadeguate a soddisfare i loro impegni al momento del loro inadempimento.

UBS gestisce inoltre il rischio a nome dei suoi clienti nei rami di UBS di *asset management* e *wealth management*. Il rendimento di UBS in tali attività potrebbe essere danneggiato dagli stessi fattori. Qualora i clienti subiscano perdite oppure qualora il rendimento dei loro beni detenuti da UBS non sia in linea con i rispettivi *benchmark* con cui i clienti valutano il rendimento degli investimenti, UBS potrebbe subire una riduzione degli introiti dalle commissioni e una diminuzione degli *asset* gestiti o la revoca dei mandati.

Nel caso in cui UBS decida di sostenere un fondo o un altro investimento che UBS sponsorizzi nelle proprie attività di UBS di *asset* o *wealth management* (come il fondo di proprietà nei confronti del quale *Wealth Management & Swiss Bank* ha una esposizione), UBS potrebbe, a seconda dei fatti e delle circostanze, dover sostenere spese che potrebbero arrivare a livelli considerevoli.

Anche le partecipazioni, quali le partecipazioni azionarie contratte nel quadro delle iniziative strategiche e degli investimenti *seed* per l'avviamento di fondi che UBS gestisce, possono essere interessate da fattori di rischio presenti nei mercati. Tali investimenti spesso non sono liquidi e generalmente sono intesi o soggetti ad essere detenuti al di là dell'orizzonte temporale usuale per le attività di negoziazione. Essi sono soggetti a un quadro di controlli separato. Le riduzioni del valore equo di tali posizioni avrebbero un impatto negativo sui guadagni di UBS.

**Le valutazioni di alcuni asset si basano su modelli; i modelli hanno dei limiti intrinseci e potrebbero utilizzare dati input che non hanno alcuna fonte osservabile.**

Laddove possibile, UBS contabilizza i propri valori patrimoniali al prezzo quotato in un mercato attivo. Nell'attuale contesto, tali informazioni sui prezzi non sono disponibili per determinati strumenti e UBS adotta tecniche di valutazione per misurarli. Le tecniche di valutazione impiegano "fattori di mercato osservabili", se esistono, derivanti da *asset* simili in mercati simili e attivi, dai recenti prezzi di transazione di voci paragonabili o da altri dati di mercato osservabili. Per le posizioni di cui alcuni o tutti i dati input richiesti per le valutazioni tecniche non sono osservabili o lo sono limitatamente, UBS utilizza modelli di valutazione con fattori osservabili non di mercato. Non esiste un solo standard di mercato per i modelli valutativi in tale ambito. Tali modelli sono soggetti a limitazioni intrinseche; presupposti e fattori diversi darebbero risultati diversi, e tali differenze potrebbero ripercuotersi pesantemente sui risultati finanziari di UBS. UBS analizza e aggiorna periodicamente i propri modelli di valutazione per includere tutti i fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per fissare un prezzo, tra cui l'inclusione delle attuali condizioni di mercato. Il giudizio è un'importante componente di tale processo. Le variazioni nei fattori dei modelli o dei modelli stessi potrebbero avere significanti effetti negativi sui risultati finanziari di UBS.

**UBS è esposta a possibili fuoriuscite di patrimoni dei propri clienti nelle attività di wealth management ed asset management**

UBS ha sperimentato significative fuoriuscite di patrimoni di propri clienti nelle attività di *wealth management* ed *asset management* nel 2008 e 2009. La fuoriuscita netta è il risultato di diversi fattori, tra cui le perdite sostanziali di UBS, i danni reputazionali, la perdita di consulenti per la clientela, la difficoltà di assumere consulenti per la clientela qualificati e gli sviluppi riguardanti l'attività di *private banking* transfrontaliera di UBS. Molti di questi fattori sono stati affrontati con successo, come evidenziato dai complessivi afflussi netti di nuovo capitale (*net new money*) da parte di UBS nel 2011, ma altri, quali ad esempio le modifiche a lungo termine relative al modello di *business* di *private banking* transfrontaliero, continueranno a generare fuoriuscite di clienti per un prolungato periodo di tempo. Qualora UBS sperimenti ancora fuoriuscite significative nette di patrimoni

della propria clientela, i risultati della propria attività di *wealth management* ed *asset management* potrà essere negativamente influenzata.

### **La liquidità e la gestione dei finanziamenti sono fattori critici per la performance continuativa di UBS**

La realizzabilità dell'attività di UBS dipende dalla disponibilità di fonti di finanziamento, ed il suo successo dipende dalla capacità di UBS di ottenere finanziamenti, a volte, in ammontare, per tenore e tassi che consentano ad UBS di sostenere efficacemente la sua base patrimoniale in tutte le condizioni di mercato. Una parte consistente della liquidità e del fabbisogno finanziario di UBS è soddisfatto utilizzando fonti di finanziamento a breve termine non garantito, compresi i depositi all'ingrosso e al dettaglio, nonché la regolare emissione di titoli del mercato monetario. Il volume delle fonti di finanziamento di UBS è stato generalmente stabile, ma potrebbe cambiare in futuro a causa, tra le altre cose, di interruzioni generali di mercato, che potrebbero anche influenzare il costo del finanziamento. Un cambiamento nella disponibilità di finanziamenti a breve potrebbe verificarsi velocemente.

Abbassamenti del *rating* di UBS potrebbero aumentare i suoi costi di finanziamento, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di fonti all'ingrosso non garantite e possono influenzare la disponibilità di alcune tipi di finanziamento. Inoltre, come UBS ha sperimentato negli anni recenti, declassamenti nel rating possono richiedere che UBS effettui ulteriori versamenti in contanti o preli ulteriori garanzie accessorie in base agli accordi quadro di negoziazione relativi all'attività in derivati di UBS. I rating creditizi di UBS, insieme alla solidità finanziaria ed alla reputazione, contribuiscono inoltre a mantenere alta la fiducia dei clienti e delle controparti di UBS, ed è possibile che cambiamenti nel rating possano influenzare il rendimento di alcune attività di UBS.

I requisiti di capitale e liquidità più stringenti previsti da Basilea III porteranno probabilmente ad una maggiore concorrenza per i finanziamenti garantiti e i depositi come fonte stabile di finanziamento, e ad un maggior costo dei finanziamenti.

### **I rischi operativi possono influire sulle attività di UBS**

Tutte le attività di UBS dipendono dalla capacità di UBS di effettuare una grande quantità di complesse operazioni in mercati multipli e diversi in valute diverse e di osservare i requisiti richiesti dai numerosi e differenti regimi legali e regolamentari ai quali è sottoposta e di prevenire, o di rilevare e fermare immediatamente, le transazioni non autorizzate, fittizie o fraudolente. I sistemi e i processi di gestione e di controllo del rischio operativo di UBS sono volti a contribuire a far sì che i rischi legati alle attività di UBS, compresi quelli derivanti da errori di processo, mancata esecuzione, transazione non autorizzata, frode, avaria dei sistemi, attacchi informatici e guasti dei dispositivi di sicurezza e di protezione fisica, siano monitorati adeguatamente. Se le verifiche interne di UBS falliscono o si dimostrano inefficaci nell'individuare e gestire tali rischi, UBS potrebbe subire inconvenienti operativi che potrebbero provocare significative perdite, così come le perdite derivanti dall'incidente della negoziazione non autorizzata annunciato nel Settembre 2011.

Certi tipi di debolezze e difetti del controllo operativo potrebbero anche influire negativamente sulla capacità di UBS di preparare e pubblicare accurati e tempestivi report finanziari. UBS ha identificato i difetti e vizi nel controllo a seguito dell'incidente in sede di negoziazione non autorizzata reso noto nel Settembre 2011, e l'amministrazione ha determinato che UBS aveva una debolezza nel suo controllo interno sull'attività di reportistica finanziaria alla fine del 2010 e nel corso del 2011, sebbene questo non abbia influenzato negativamente l'affidabilità dei conti economici per l'uno o l'altro anno.

### **Controversie legali e rischi regolamentari nonché restrizioni derivanti dalla conduzione dell'attività di UBS**

In considerazione della natura dell'attività di UBS, UBS è soggetta a supervisione regolamentare e al rischio di responsabilità. UBS è coinvolta in varie cause, controversie, procedimenti legali e indagini governative nelle giurisdizioni in cui opera. Tali procedimenti espongono UBS a considerevoli danni pecuniari e a spese legali, ingiunzioni e sanzioni penali e civili in aggiunta a possibili restrizioni normative alle attività di UBS. L'esito di tali casi è imprevedibile ed essi potrebbero ripercuotersi sui futuri affari o sui risultati finanziari di UBS. UBS continua ad essere soggetta a inchieste e indagini governative ed è coinvolta in una serie di contenziosi e controversie legate alla crisi finanziaria del 2007-2009. L'incidente in sede di negoziazione non autorizzata reso noto nel Settembre 2011 ha comportato l'investigazione congiunta della FINMA e del Financial Services Authority del Regno Unito oltre a separati procedimenti delle due autorità. UBS è anche potenzialmente esposta in modo rilevante a controversie concernenti strumenti finanziari **RMBS** negli Stati Uniti e vendite di mutui ipotecari, truffe negli investimenti Madoff, Notes di protezione del capitale Lehman, sottoposizioni (*submission*) al tasso LIBOR ed altre vicende.

UBS ha condotto colloqui attivi con le sue autorità di regolamentazione in merito alle azioni che UBS sta adottando per migliorare i controlli, processi e sistemi della gestione del rischio e della propria operatività. A seguito delle perdite di UBS nel 2007 e nel 2008, UBS è stata oggetto di un elevato livello di controllo regolamentare e di alcune misure di regolamentazione che vincolano la flessibilità strategica di UBS. Mentre UBS ritiene di avere in gran parte risanato le carenze che hanno portato a perdite sostanziali durante la recente crisi finanziaria, l'incidente in sede di negoziazione non autorizzata reso noto nel settembre 2011 ha evidenziato differenti carenze che UBS sta anche affrontando con urgenza. L'incidente in sede di negoziazione non autorizzata ha presentato ad UBS ulteriori sfide e vincoli potenziali in merito all'esecuzione della strategia aziendale, in quanto UBS cerca ancora una volta di rafforzare la propria struttura operativa e di controllo e di dimostra la propria capacità di adottare misure effettive alle autorità regolamentari. Nonostante i rimedi che UBS ha già completato e che sono in corso, le conseguenze della revisione regolamentare in corso e le procedure di esecuzione derivanti dall'incidente non possono essere previste.

**UBS potrebbe non essere in grado di individuare o cogliere opportunità di guadagno o competitive, né di trattenere e attrarre dipendenti qualificati**

Il settore dei servizi finanziari è caratterizzato da un'intensa competizione, da una continua innovazione, da una regolamentazione dettagliata (talvolta frammentaria) e da un consolidamento continuo. UBS deve affrontare la concorrenza a livello di mercati locali e di singoli rami di attività, oltre a quella esercitata da istituzioni finanziarie mondiali che sono paragonabili a UBS per dimensioni e portata. Le barriere all'ingresso nei singoli mercati vengono erose dalle nuove tecnologie. UBS prevede che tali tendenze proseguano e che la concorrenza si intensifichi.

La forza competitiva e la posizione di mercato di UBS potrebbero erodersi qualora UBS non sia in grado di individuare le tendenze e gli sviluppi del mercato, non reagisca ad essi formulando e attuando adeguate strategie commerciali o non sia in grado di attrarre o trattenere il personale qualificato che le serve per metterle in pratica.

L'ammontare e la struttura dei compensi del personale di UBS sono influenzati non solo dai risultati dell'attività di UBS, ma anche da fattori concorrenziali e da aspetti regolamentari. Limitazioni all'ammontare dei compensi dei dipendenti, maggiori livelli di differimenti e clausole di *claw-back*, e condizioni di performance hanno negativamente influenzato la capacità di UBS di mantenere e attrarre dipendenti chiave e possono, a loro volta, negativamente influenzare i risultati della sua attività. A partire dalla performance del 2009, la porzione del compenso variabile concessa in forma di azioni postergate è stata più alta che in passato. Benchè i concorrenti di UBS abbiano aumentato nel corso del tempo le percentuali di differimento, UBS continua ad essere esposta al rischio che dipendenti chiave siano attratti dalla concorrenza e decidano di lasciare UBS, oppure che essa abbia meno successo rispetto ai *competitors* di UBS nell'attrarre personale qualificato. Le limitazioni regolamentari e la pressione svolta dalle autorità di vigilanza e dagli altri stakeholders non influenzano soltanto UBS, ma anche le altre principali banche internazionali, ma alcuni dei concorrenti di UBS possono avere vantaggi competitivi dovuti ai diversi requisiti e all'intensità della pressione fra le diverse giurisdizioni.

**I risultati finanziari di UBS possono essere negativamente influenzati dai cambiamenti negli standard contabili**

UBS deve riportare i propri risultati e la sua posizione finanziaria conformemente al *Financial Reporting Standards* ("IFRS") come stabilito dall'International Accounting Standards Board. Cambiamenti all'IFRS possono significare che i risultati e la posizione finanziaria riportati da UBS differiscano nel futuro da quelli attesi. Tali differenze potrebbero anche influenzare negativamente il patrimonio di vigilanza ed i *ratio* di UBS. Qualora le modifiche alle regole contabili siano definite, UBS stima l'impatto potenziale e rileva mutamenti significativi futuri nei propri bilanci. Attualmente, ci sono una serie di modifiche nella contabilità definite o potenziali che si attende impatteranno i risultati riportati di UBS, la sua posizione finanziaria e il patrimonio di vigilanza in futuro.

**I risultati finanziari di UBS possono essere negativamente influenzati dai cambiamenti di assunzioni a sostegno del valore del suo avviamento**

L'avviamento che UBS ha registrato nel proprio bilancio è sottoposto almeno su base annuale ad *impairment test*. L' "*impairment test*" di UBS rispetto agli attivi registrati al 31 dicembre 2011 indicava che il valore dell'avviamento di UBS non è diminuito. L' "*impairment test*" si basa su assunzioni legate a utili stimati, ai tassi di sconto e ai tassi di crescita a lungo termine, che influenzano i valori di recupero di ogni segmento, e sulle stime degli ammontari riportati a bilancio in relazione a ciascuno dei segmenti a cui l'avviamento si riferisce. Se la stima degli utili e le altre assunzioni nei futuri periodi differiscono dall'effettiva stima, il valore di avviamento di UBS può svalutarsi nel futuro, generando perdite nel conto economico.

### **UBS è esposta a rischi derivanti da diversi regimi, regolamentari, legali e fiscali applicabili alla sua attività globale**

UBS opera in oltre 50 paesi, realizza guadagni e detiene attività e passività in molte valute diverse ed è soggetta a svariati sistemi giuridici, fiscali e normativi. UBS è in grado di attuare la sua strategia globale soltanto ottenendo e conservando le previste autorizzazioni regolamentari locali. Sono comprese l'approvazione delle acquisizioni o di altre transazioni e la capacità di ottenere e conservare le licenze necessarie ad operare nei mercati locali. Le variazioni delle leggi o delle norme fiscali locali e la loro attuazione possono influire sulla capacità di o sulla disponibilità dei clienti di UBS a fare affari con UBS o sulla praticabilità delle strategie o del modello di business di UBS.

### **Gli effetti fiscali sui risultati finanziari di UBS sono significativamente influenzati dai cambiamenti nelle sue imposte differite attive e nelle decisioni finali sui controlli delle autorità fiscali**

Le imposte differite attive che UBS ha riconosciuto nel suo bilancio al 31 dicembre 2011 con riferimento alle perdite fiscali degli anni precedenti si fondano su assunzioni di profittabilità in un orizzonte temporale di cinque anni. Se i guadagni e le assunzioni in base al *business plan* nei periodi futuri deviano sostanzialmente dalla previsione effettiva, l'ammontare delle imposte differite attive può richiedere aggiustamenti in futuro. Ciò può includere svalutazioni di imposte differite attive attraverso la dichiarazione dei redditi se i risultati reali siano sostanzialmente al di sotto delle previsioni del *business plan* e/o se le previsioni del futuro *business plan* siano sostanzialmente riviste al ribasso.

Negli anni futuri, l'aliquota effettiva di UBS sarà molto sensibile sia alla performance di UBS, sia alle previsioni del nuovo *business plan*. Imposte differite attive attualmente non riconosciute nel Regno Unito e negli Stati Uniti, potrebbero essere riconosciute qualora la performance di UBS attuale e prevista in tali Paesi, sia sufficientemente forte da giustificare un ulteriore riconoscimento di imposte differite attive in base agli standard contabili applicabili. I risultati di UBS in periodi recenti hanno dimostrato che i cambiamenti nel riconoscimento di imposte differite attive possono avere un effetto molto significativo sui risultati di UBS dichiarati. Se, ad esempio, la performance del Gruppo nel Regno Unito e, particolarmente, negli Stati Uniti è forte, si potrebbe attendere che UBS registri ulteriori imposte differite attive americane o inglesi negli anni futuri. La conseguenza sarebbe quella di ridurre significativamente l'aliquota fiscale effettiva del Gruppo negli anni in cui vengano riportate rivalutazioni. Al contrario, se la performance di UBS in quei Paesi non giustifichi il riconoscimento di ulteriori imposte differite attive, ma nondimeno sostenga l'attuale livello delle imposte differite attive di UBS, UBS si attende che l'aliquota fiscale effettiva del Gruppo sia attorno al 20% - 25% (benché l'aliquota fiscale può variare, qualora si verificino significativi aggiustamenti fiscali dei valori contabili, che generalmente incidono sui profitti tassabili in Svizzera, per esempio guadagni/perdite sui propri crediti).

L'aliquota fiscale effettiva di UBS sarà inoltre sensibile alle future riduzioni nelle aliquote fiscali, in particolare negli Stati Uniti e in Svizzera, che potrebbero causare il risparmio fiscale futuro a seguito di episodi come le perdite fiscali riportate a nuovo che perdono di valore in quelle aree geografiche. Questo a sua volta, causerebbe una svalutazione delle imposte differite attive.

Inoltre, l'effetto finale delle imposte sul reddito che UBS registra per competenza nei propri conti è spesso soltanto determinato dopo che i controlli fiscali sono terminati (ciò che normalmente può avvenire in vari anni) ovvero dopo il decorso di termini di prescrizione. Infine, mutamenti nelle leggi e politiche fiscali e nella loro interpretazione e nelle prassi delle autorità fiscali può far sì che l'ammontare di imposte che in definitiva UBS paghi sia significativamente differente dall'ammontare registrato per competenze.

Nel 2011, il governo del Regno Unito ha introdotto un'imposta parametrata al bilancio, pagabile dalle banche operanti e/o con sede nel Regno Unito. Una spesa per l'anno di CHF (Franchi Svizzeri) pari a 109 milioni è stata riconosciuta tra le spese operative (nell'ambito degli utili prima delle tasse) nel quarto trimestre del 2011. Nel novembre 2011 il governo del Regno Unito ha annunciato la sua intenzione di aumentare il tasso di imposta al 17% dal 1° gennaio 2012. Il costo dell'imposta riferibile alla banca del Gruppo dipenderà per gli anni futuri sia dal tasso dell'imposta, sia dalle obbligazioni inglesi tassabili del Gruppo alla fine di ogni anno: cambiamenti dell'uno o dell'altro fattore potrebbero aumentarne il costo. Sebbene non ancora certo, UBS si aspetta che la spesa di imposta annuale della banca continuerà a essere riconosciuta ai fini dell'IFRS come un costo unico che sorge nell'ultimo trimestre di ciascun anno fiscale, piuttosto che maturare nel corso dell'anno, poiché tale imposta è addebitata con riferimento alla posizione di bilancio di fine anno.

### **Potenziati conflitti di interesse**

L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono partecipare a operazioni in qualche modo legate agli Strumenti Finanziari, per conto proprio o per conto di un cliente. Tali operazioni potrebbero non essere condotte a vantaggio dei Portatori degli Strumenti Finanziari e avere conseguenze positive o negative sul valore

del Sottostante e conseguentemente sul valore degli Strumenti Finanziari. Inoltre, società controllate e/o collegate con l'Emittente possono partecipare a operazioni di copertura legate a obblighi dell'Emittente derivanti dagli Strumenti Finanziari. Di conseguenza, possono emergere conflitti d'interesse tra le società consociate con l'Emittente, oltre che tra queste ultime e gli investitori, relativamente agli obblighi riguardanti il calcolo del prezzo degli Strumenti Finanziari e ad altre determinazioni correlate. Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono svolgere altre funzioni relativamente agli Strumenti Finanziari, come la funzione di agente di calcolo, di agente di pagamento, di agente amministrativo e/o di sponsor dell'indice.

Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante; l'introduzione di tali prodotti concorrenti potrebbe influenzare il valore degli Strumenti Finanziari. L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono ricevere informazioni non accessibili al pubblico relativamente al Sottostante e rispettivamente né l'Emittente né le sue società controllate e/o collegate si impegnano a mettere a disposizione dei Portatori degli Strumenti Finanziari tali informazioni. In aggiunta, una o più società controllate e/o collegate dell'Emittente possono pubblicare ricerche sul Sottostante. Tali attività potrebbero far emergere conflitti d'interesse e influenzare il valore degli Strumenti Finanziari.

Nel contesto dell'offerta e della vendita degli Strumenti Finanziari, l'Emittente o le sue società controllate e/o collegate possono pagare direttamente o indirettamente commissioni di vario importo a terzi, come collocatori o consulenti d'investimento, oppure ricevere da terzi il pagamento di commissioni di vario importo, incluse quelle addebitate in relazione alla distribuzione degli Strumenti Finanziari di terze parti. I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che l'Emittente può trattenere tali commissioni, in parte o in tutto. L'Emittente o, a seconda del caso, il Responsabile del Collocamento, su richiesta, forniranno informazioni sull'importo di tali commissioni.

In particolare, si noti che il potenziale conflitto di interessi può sorgere, con riferimento agli Strumenti Finanziari, tra: (i) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, considerato che percepiscono dall'Emittente, rispettivamente, Commissioni di Gestione e Commissioni di Vendita (per ulteriori dettagli in relazione alle predette commissioni si vedano le Parole-chiave e le Definizioni degli Strumenti Finanziari "**Prezzo di Emissione**"); (ii) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori considerato che entrambi appartengono al medesimo gruppo bancario Montepaschi, la cui capogruppo è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (iii) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente considerato che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce in qualità di controparte per la copertura del rischio dell'Emittente in relazione all'emissione degli Strumenti Finanziari; e (iv) l'Agente di Calcolo, considerato che è la stessa entità dell'Emittente.

Inoltre, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce anche in qualità di negoziatore unico sull'internalizzatore sistematico denominato De@IDone Trading (DDT) sul quale dovrà essere fatta la richiesta di ammissione alla negoziazione per gli Strumenti Finanziari.

## II. Rischi specifici dello Strumento Finanziario

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta alcuni rischi. Tra gli altri, questi rischi possono essere rappresentati dal mercato azionario, dal mercato della materie prime, dal mercato obbligazionario, dal mercato valutario, dal tasso di interesse, dalla volatilità del mercato e dai rischi legati all'economia e alla politica e da ogni combinazione di questi ed altri rischi. I rischi più importanti sono brevemente illustrati di seguito. I potenziali investitori devono avere esperienza in relazione a operazioni in strumenti del tipo degli Strumenti Finanziari e nel Sottostante. **I potenziali investitori devono comprendere i rischi associati a un investimento negli Strumenti Finanziari e dovranno assumere una decisione di investimento dopo attenta valutazione condivisa con i propri consulenti legali, fiscali, finanziari e altri consulenti circa (i) l'adeguatezza di un investimento negli Strumenti Finanziari alla luce delle loro particolari condizioni finanziarie, fiscali e di altre circostanze; (ii) le informazioni contenute nel presente documento e (iii) il Sottostante.** Potrà essere effettuato un investimento negli Strumenti Finanziari dopo avere valutato la direzione, la tempistica e l'entità di potenziali futuri cambiamenti nel valore del Sottostante, e nel valore dello Strumento Finanziario, e ogni importo, se esistente, pagabile sulla base delle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari dipenderà – tra l'altro – anche dal verificarsi di tali cambiamenti. Più di un fattore di rischio potrebbe produrre effetti simultanei sugli Strumenti Finanziari, così che l'effetto di uno specifico fattore di rischio non è prevedibile. Inoltre, più di un fattore di rischio potrebbe avere un effetto combinato che potrebbe non essere prevedibile. Non è possibile rendere alcuna dichiarazione in relazione all'effetto che qualsiasi combinazione dei fattori di rischio potrebbe avere sul valore degli Strumenti Finanziari.

I potenziali investitori negli Strumenti Finanziari devono essere consapevoli che gli Strumenti Finanziari **rappresentano un rischio di investimento** che può determinare una **perdita totale** del loro investimento

negli Strumenti Finanziari. I potenziali investitori pertanto devono essere preparati e capaci di sostenere una perdita parziale o persino una **perdita totale** del capitale investito. Gli investitori interessati ad acquistare gli Strumenti Finanziari devono valutare la loro situazione finanziaria per poter accertare di essere nella posizione di sopportare i **rischi di perdita** connessi agli Strumenti Finanziari.

Nessuno degli Strumenti Finanziari conferisce il diritto al pagamento di un interesse fisso o variabile o di dividendi e, in quanto tali, **non generano alcun reddito regolare**.

**Si raccomanda espressamente ai potenziali investitori di familiarizzare con lo specifico profilo di rischio della tipologia di prodotto descritta nel presente Prospetto e, qualora necessario, di chiedere l'assistenza di un professionista.**

**1. Rischi particolari relativi a caratteristiche specifiche della struttura dello strumento finanziario**

Prima di investire negli Strumenti Finanziari, i potenziali investitori devono tenere conto che le seguenti caratteristiche particolari degli Strumenti Finanziari possono avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari o, a seconda dei casi, su ogni eventuale ammontare, se esistente, pagabile in base alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari e che gli Strumenti Finanziari, conseguentemente, presentano speciali profili di rischio:

**Effetto dell'applicazione di determinate soglie, barriere o livelli**

I potenziali investitori devono considerare che l'Importo di Rimborso, se esistente, dovuto in base agli Strumenti Finanziari dipende dal fatto che il Prezzo del Sottostante sia pari e/o inferiore o, rispettivamente, superiore a una determinata soglia, barriera o livello in un determinato momento o in un determinato periodo di tempo, come determinato dalle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari.

**2. Cessazione e Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente**

I potenziali investitori negli Strumenti Finanziari devono inoltre considerare che l'Emittente ha diritto nel caso in cui si verifichi un Evento di Cessazione, in base alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, di far cessare e di rimborsare in totale gli Strumenti Finanziari prima della Data di Liquidazione. L'Emittente ha in base alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari anche diritto di far cessare gli Strumenti Finanziari, se la liquidità delle azioni della società interessata è, secondo l'opinione dell'Emittente, significativamente influenzata da un take-over delle relative azioni, anche in caso non si verifichi un Evento di delisting. Qualora l'Emittente faccia cessare e rimborsi gli Strumenti Finanziari prima della Data di Liquidazione, il Portatore degli Strumenti Finanziari avrà diritto di richiedere il pagamento di un importo in relazione a tale rimborso anticipato. Il Portatore degli Strumenti Finanziari, tuttavia, non avrà diritto di chiedere alcun ulteriore pagamento relativo agli Strumenti Finanziari successivamente alla Data di Cessazione o alla Data di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi.

Il Portatore degli Strumenti Finanziari, pertanto, assume il rischio di non partecipare alla performance del Sottostante nella misura attesa e nel periodo di tempo previsto e, pertanto, di ricevere un importo inferiore rispetto al capitale investito.

Nel caso di cessazione l'Emittente pagherà a ciascun Portatore degli Strumenti Finanziari per ciascuno Strumento Finanziario dallo stesso detenuto un importo espresso nella Valuta di Rimborso determinato dall'Agente di Calcolo sulla base della propria ragionevole discrezione ai sensi dell'§. 317 del BGB e, se applicabile, tenendo in considerazione il Prezzo del Sottostante allora prevalente e le spese dell'Emittente causate dalla cessazione, come il prezzo equo di mercato di uno Strumento Finanziario al momento della cessazione. Nella determinazione del prezzo equo di mercato di uno Strumento Finanziario, l'Agente di Calcolo avrà diritto di valutare tutti i fattori, compresa qualsiasi rettifica di contratti d'opzione sul Sottostante, senza essere vincolato da quantificazioni o valutazioni effettuate da terzi, in particolare qualsiasi quantificazione o valutazione di un qualsiasi mercato a termine. Poiché l'Agente di Calcolo può tenere presenti i fattori di mercato che lo stesso consideri rilevanti in base alla propria ragionevole discrezione ai sensi dell'§. 317 del BGB senza essere vincolato da quantificazioni o valutazioni effettuate da terzi, non è possibile escludere che l'importo indicato dall'Agente di Calcolo in base alla propria ragionevole discrezione ai sensi dell'§. 317 del BGB come il prezzo equo di mercato dello Strumento Finanziario al momento della cessazione – e, quindi, l'Importo di Cessazione o l'Importo di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi – possa differire dal prezzo di mercato di Strumenti Finanziari simili relativi al Sottostante come determinato da terze parti.

In caso di cessazione degli Strumenti Finanziari da parte dell'Emittente, il Portatore degli Strumenti Finanziari sopporta il rischio di un reinvestimento, cioè l'investitore sopporta il rischio di dovere investire nuovamente l'Importo di Cessazione ovvero l'Importo di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi, se esistente, corrisposto dall'Emittente in caso di cessazione a condizioni di mercato, che sono meno favorevoli di quelle prevalenti esistenti al momento dell'acquisto degli Strumenti Finanziari.

**3. Insussistenza di un diritto di cessazione da parte dei Portatori degli Strumenti Finanziari**

I Portatori degli Strumenti Finanziari non hanno diritto di cessazione e gli Strumenti Finanziari non possono quindi essere portati a cessazione dai Portatori degli Strumenti Finanziari nel corso della loro durata. Prima della scadenza degli Strumenti Finanziari, la realizzazione del valore economico degli Strumenti Finanziari (o di parte di essi), se esistente, è possibile, conseguentemente e fatta eccezione per la cessazione dell'Emittente e il rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari, solo attraverso la vendita degli Strumenti Finanziari stessi.

La vendita degli Strumenti Finanziari richiede che gli operatori di mercato siano disponibili ad acquistare gli Strumenti Finanziari ad un certo prezzo. Qualora gli operatori di mercato non siano immediatamente disponibili, il valore degli Strumenti Finanziari non può essere realizzato. Sulla base della emissione dei presenti Strumenti Finanziari, l'Emittente non è obbligata nei confronti dei Portatori degli Strumenti Finanziari, ad effettuare compensazioni per o a riacquistare gli Strumenti Finanziari.

**4. Possibili fluttuazioni nel Prezzo del Sottostante dopo la cessazione degli Strumenti Finanziari**

In caso di cessazione anticipata degli Strumenti Finanziari da parte dell'Emittente in base alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, i potenziali investitori degli Strumenti Finanziari devono considerare che ogni fluttuazione negativa del Prezzo del Sottostante tra la comunicazione di cessazione da parte dell'Emittente e la determinazione del Prezzo del Sottostante rilevante per il calcolo del conseguente pagabile Importo di Cessazione o Importo di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi, è sopportata dai Portatori degli Strumenti Finanziari.

**5. Impatto negativo di rettifiche del Diritto dello Strumento Finanziario**

Non è possibile escludere che in relazione al Sottostante si verifichino alcuni eventi o che siano prese misure (da parti diverse dall'Emittente) che potenzialmente conducano a modifiche del Sottostante o comportino una modifica della struttura logica sottostante al Sottostante, così detti eventi potenziali di rettifica. Nel caso del verificarsi di un potenziale evento di rettifica, l'Emittente avrà diritto di effettuare rettifiche in base alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, tenendo conto di tali eventi o misure. Queste rettifiche potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari.

**6. Ulteriori fattori che influenzano il valore**

Il valore di uno Strumento Finanziario è determinato non solo da variazioni nel Prezzo del Sottostante, ma anche da svariati altri fattori. Poiché diversi fattori di rischio possono avere effetti simultanei sugli Strumenti Finanziari, l'effetto di un singolo fattore di rischio può non essere previsto. In aggiunta, più di un fattore di rischio può avere un effetto combinato altresì difficile da prevedere. Non è possibile formulare dichiarazioni definitive relativamente agli effetti dei fattori di rischio combinati sul valore degli Strumenti Finanziari.

Tali fattori di rischio includono la durata degli Strumenti Finanziari e la frequenza e l'intensità delle oscillazioni di prezzo (volatilità), nonché i livelli dei dividendi e dei prevalenti tassi di interesse. Di conseguenza, lo Strumento Finanziario può perdere valore anche se il Prezzo del Sottostante rimane costante.

I potenziali investitori degli Strumenti Finanziari dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che un investimento negli Strumenti Finanziari comporta un rischio di valutazione rispetto al Sottostante. Essi devono avere esperienza in relazione ad operazioni in strumenti finanziari il cui valore deriva dal Sottostante. Il valore del Sottostante può variare nel tempo e può aumentare o diminuire con riferimento a una varietà di fattori che possono includere un'operazione societaria di UBS, fattori macroeconomici e speculazione. In aggiunta, la performance storica del Sottostante non rappresenta un'indicazione di performance futura. I Cambiamenti del prezzo di mercato nel Sottostante influiranno sul prezzo di negoziazione degli Strumenti Finanziari ed è impossibile prevedere se il Prezzo di mercato del Sottostante aumenterà o diminuirà.

**7. Effetti dei costi accessori**

Le commissioni e gli altri costi di transazione sostenuti in relazione all'acquisto o alla vendita degli Strumenti Finanziari, possono comportare oneri, in particolare se in combinazione con un basso valore

dell'ordine, **che possono sostanzialmente ridurre ogni Importo di Rimborso, se esistente, da pagare in base agli Strumenti Finanziari.** Prima di acquistare uno Strumento Finanziario, i potenziali investitori devono pertanto informarsi di tutti i costi relativi all'acquisto ed alla vendita dello Strumento Finanziario incluso qualsiasi costo addebitato dalla loro banca depositaria a seguito dell'acquisto o alla scadenza degli Strumenti Finanziari.

**8. Operazioni finalizzate a compensare o limitare il rischio**

I potenziali investitori degli Strumenti Finanziari non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni in ogni momento nel corso della durata degli Strumenti Finanziari che consentano loro di compensare o limitare rischi rilevanti. Questa possibilità dipende dalle condizioni di mercato e dalle condizioni prevalenti. Le operazioni finalizzate a compensare o limitare rischi possono essere possibili soltanto ad un prezzo di mercato sfavorevole che comporterà una perdita per gli investitori.

**9. Negoziazione degli Strumenti Finanziari/Illiquidità**

Non è possibile prevedere se e in quale misura si possa sviluppare un mercato secondario degli Strumenti Finanziari o a quale prezzo gli Strumenti Finanziari verranno negoziati nel mercato secondario o se tale mercato sarà liquido o illiquido.

Se è previsto dal presente Prospetto, saranno o sono state presentate domande di ammissione alle borse degli Strumenti Finanziari specificate per l'ammissione a negoziazione o per la quotazione degli Strumenti Finanziari. Qualora gli Strumenti Finanziari vengano ammessi o quotati, non è possibile garantire che tale ammissione o quotazione verrà mantenuta. Il fatto che gli Strumenti Finanziari siano ammessi a quotazione o negoziati non è necessariamente indice di maggior liquidità rispetto al fatto che non lo siano. Se gli Strumenti Finanziari non sono quotati o negoziati in un qualsiasi mercato, potrebbe essere più difficile reperire informazioni sul prezzo degli stessi e la liquidità degli Strumenti Finanziari potrebbe essere negativamente influenzata. La liquidità degli Strumenti Finanziari potrebbe essere anche influenzata dalle restrizioni all'acquisto e alla vendita degli Strumenti Finanziari in alcune giurisdizioni. Inoltre, l'Emittente ha il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare Strumenti Finanziari in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta pubblica o mediante accordo privato. Qualsiasi Strumento Finanziario così acquistato potrebbe essere mantenuto o rivenduto o consegnato per la cancellazione.

Inoltre, non è possibile escludere che il numero di Strumenti Finanziari sottoscritti sia inferiore al Valore dell'Emissione degli Strumenti Finanziari. Esiste il rischio che a causa del basso volume di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari la liquidità degli stessi sia inferiore a quella che sussisterebbe se tutti gli Strumenti Finanziari venissero sottoscritti dagli investitori.

Per ulteriori informazioni circa la negoziazione degli Strumenti Finanziari, si vedano i Termini e le Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari Parte 1: Parole Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari, "Negoziazione Secondaria degli Strumenti Finanziari" **I potenziali investitori, pertanto, non devono fare affidamento sulla possibilità di vendere gli Strumenti Finanziari in un determinato momento o a un prezzo determinato.**

**10. Forma e Legge Applicabile degli Strumenti Finanziari**

Gli Strumenti Finanziari emessi sono incorporati in un o più Strumento/i Finanziario/i Globale/i Permanente/i. Lo Strumento Finanziario Globale Permanente è depositato presso il Sistema di Regolamento in conformità alle norme e ai regolamenti del Sistema di Regolamento applicabili. Gli Strumenti Finanziari sono trasferibili come partecipazioni in comproprietà nello Strumento Finanziario Globale Permanente secondo le Regole CA rilevanti e possono essere trasferiti nell'ambito delle procedure collettive di regolamento degli strumenti finanziari solo nel Lotto Minimo di Negoziazione o di un multiplo integrale dello stesso. Tale trasferimento diviene effettivo con la registrazione del trasferimento nei registri del Sistema di Regolamento. I Portatori degli Strumenti Finanziari dovranno fare affidamento sulle procedure del Sistema di Regolamento per il trasferimento, per il pagamento e per le comunicazioni con l'Emittente. I Portatori degli Strumenti Finanziari non hanno diritto di richiedere la consegna di Strumenti Finanziari definitivi.

Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dalla legge tedesca.

**L'Emittente non assume alcuna responsabilità in alcuna circostanza per atti od omissioni del Sistema di Regolamento o di qualsiasi altro sistema di regolamento rilevante né per qualsiasi perdita che possa derivare ai Portatori degli Strumenti Finanziari a seguito di tali atti e**



**omissioni e in particolare, per le registrazioni relative, o per i pagamenti effettuati in relazione, al diritto del beneficiario nello Strumento Finanziario Globale Permanente.**

**11. Prestiti**

Se l'acquisto degli Strumenti Finanziari è finanziato da un prestito e le aspettative degli investitori non si verificano, essi non solo subiscono la perdita derivante dal loro investimento negli Strumenti Finanziari, ma devono anche pagare gli interessi e rimborsare il capitale in base al prestito. Questo fatto comporta un sostanziale incremento del rischio di perdita per gli investitori. Gli investitori negli Strumenti Finanziari non devono mai fare affidamento sulla possibilità di riscattare un prestito e pagare gli interessi maturati sul prestito tramite i guadagni derivanti da una operazione relativa agli Strumenti Finanziari. Piuttosto, prima di finanziare l'acquisto di uno Strumento Finanziario con somme prese a prestito, le situazioni finanziarie degli investitori dovrebbero essere valutate al fine di verificare la loro capacità di pagare gli interessi o riscattare il prestito immediatamente, anche se essi subiscono perdite invece di realizzare i guadagni attesi.

**12. L'effetto delle operazioni di copertura da parte dell'Emittente sugli Strumenti Finanziari**

L'Emittente può utilizzare in tutto o in parte i ricavi derivanti dalla vendita degli Strumenti Finanziari per effettuare operazioni di copertura relative ai rischi sostenuti all'atto di emissione degli Strumenti Finanziari. In tal caso, l'Emittente o una delle sue società controllate e/o collegate può concludere operazioni di copertura corrispondenti alle obbligazioni dell'Emittente in base agli Strumenti Finanziari. In termini generali, questo tipo di operazioni sarà concluso prima della o alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari, benché queste transazioni possano essere inoltre concluse anche dopo che gli Strumenti Finanziari siano stati emessi. L'Emittente o una delle sue società controllate e/o collegate può in ogni momento intraprendere i passi necessari per chiudere ciascuna delle operazioni di copertura alla Data di Valutazione della Media rilevante ovvero prima di tale data. Non si può escludere che il Prezzo del Sottostante possa in certi casi essere influenzato da queste operazioni. Nel caso di Strumenti Finanziari il cui valore dipende dalla verifica di uno specifico evento in relazione al Sottostante, concludere o liquidare tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che tale evento si verifichi o non si verifichi.

**13. Tassazione in relazione agli Strumenti Finanziari**

I potenziali investitori dovrebbero essere a conoscenza del fatto che possono essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentali, ovvero oneri, secondo le leggi e gli adempimenti adottati nel Paese in cui gli Strumenti Finanziari vengono trasferiti o secondo altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere dichiarazioni ufficiali da parte di autorità fiscali o sentenze di tribunali per strumenti finanziari innovativi quali gli Strumenti Finanziari. I potenziali investitori sono avvertiti del fatto che non devono fare affidamento sulla sintesi degli aspetti fiscali contenuta nel Prospetto di Base e/o nelle Condizioni Definitive, ma dovrebbero richiedere il parere del loro consulente fiscale riguardo al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla vendita e al rimborso degli Strumenti Finanziari. Solamente tali consulenti sono in grado di considerare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore.

**14. I pagamenti sugli Strumenti Finanziari possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense in conformità al FATCA**

L'Emittente e altre istituzioni finanziarie attraverso i quali sono effettuati i pagamenti sugli Strumenti Finanziari possono essere richiesti di operare una ritenuta fino al 30% su tutti, o una parte dei, pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2016, con riferimento a qualsiasi Strumento Finanziario emesso (o sostanzialmente modificato) dopo il 1 gennaio 2013 ovvero considerato come investimento di rischio ai fini della tassazione federale statunitense, a prescindere dalla sua data di emissione, come previsto dagli Articoli da 1471 a 1474 del Codice Interno delle Entrate statunitense (comunemente denominato "FATCA", il Foreign Account Tax Compliance Act).

A fini del FATCA, l'Emittente è un soggetto finanziario straniero ("FFI"). Se l'Emittente è obbligato in base ad un accordo FATCA con l'Agenzia Interna delle Entrate statunitense ("IRS") a fornire alcune informazioni sui propri titolari di conti (per esempio l'Emittente è un "Aderente all'FFI"), potrà determinarsi una ritenuta qualora: (i) l'Emittente abbia una "percentuale passthru payment" (come definita dal FATCA) positiva, e (ii) (a) un investitore non fornisca informazioni sufficienti affinché il relativo Aderente all'FFI possa determinare se l'investitore sia un soggetto statunitense o debba essere altrimenti considerato come detentore di "Conto Statunitense" dell'Emittente, (b) l'investitore non acconsenta, ove necessario, a che le informazioni relative all'investitore stesso siano comunicate all'IRS o (c) qualsiasi FFI che sia un investitore, o attraverso il quale sia effettuato un pagamento sugli

Strumenti Finanziari, non sia un Aderente all'FFI. Generalmente, un investitore al quale sia stata applicata una ritenuta potrà ottenere un rimborso solo nella misura in cui tale soggetto abbia diritto, in base ad un accordo vigente con gli Stati Uniti sulle imposte sul reddito, ad una aliquota di tassazione ridotta sul pagamento soggetto a ritenuta in base alle presenti previsioni, purchè le informazioni richieste siano fornite tempestivamente all'IRS.

L'applicazione del FATCA agli interessi, al capitale o ad altre somme pagate in relazione agli Strumenti Finanziari non è chiara. Qualora in base al FATCA o ad una interpretazione intergovernativa del FATCA, una somma debba essere dedotta o ritenuta dagli interessi, dal capitale o da altri pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari, l'Emittente non avrà l'obbligo di pagare importi aggiuntivi o altrimenti indennizzare il titolare per una qualsiasi di tali deduzioni o ritenute operate dall'Emittente stesso, da un Agente di Pagamento o da qualsiasi altra parte, in favore di qualsiasi soggetto, ove tale soggetto (a meno che esso stia agendo in qualità di agente dell'Emittente) non abbia diritto a ricevere pagamenti esenti da tale ritenuta. Di conseguenza, se il FATCA verrà applicato nel modo attualmente proposto dall'IRS o a seguito dell'applicazione di una interpretazione intergovernativa, l'investitore potrebbe ricevere interessi o un capitale inferiore a quello previsto. Qualora l'Emittente divenga un Aderente all'FFI, l'applicabilità o meno della ritenuta FATCA dipenderà dallo stato di ciascun destinatario dei pagamenti tra l'Emittente e l'investitore. L'Emittente non prevede che nella prassi i pagamenti effettuati dall'Emittente stesso o dai suoi Agenti di Pagamento in relazione agli Strumenti Finanziari detenuti nei sistemi di regolamento saranno soggetti alla ritenuta FATCA, posto che si prevede che gli Agenti di Pagamento e i rispettivi sistemi di regolamento saranno soggetti Aderenti all'FFI, così da evitare di essere soggetti alla ritenuta FATCA. Tuttavia, è possibile che altre parti siano richieste di applicare la ritenuta sui pagamenti in acconto FATCA, come sopra previsto.

Inoltre, in base ai regolamenti proposti, la ritenuta statunitense ad un tasso del 30% (o ad un tasso d'intesa inferiore) potrebbe essere imposta su pagamenti, competenze o aggiustamenti che siano determinati con riferimento ai dividendi da fonti interne agli Stati Uniti. Qualora una somma relativa a tale ritenuta statunitense debba essere dedotta o ritenuta dai pagamenti sugli Strumenti Finanziari, né l'Emittente, né alcun agente di pagamento o altro soggetto potrà essere richiesto, in base ai Termini ed alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, di pagare importi ulteriori in conseguenza della deduzione o ritenuta di tale imposta.

L'analisi relativa alle norme FATCA di cui sopra è basata sui regolamenti proposti e su linee guida preliminari. **I titolari di Strumenti Finanziari, pertanto, dovrebbero essere consapevoli che i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari potranno, in determinate circostanze, essere soggetti alla ritenuta statunitense prevista dal FATCA.**

#### **15. Mutamenti del Regime Fiscale in relazione agli Strumenti Finanziari**

Le osservazioni relative al regime fiscale degli Strumenti Finanziari contenuto in questo Prospetto riflette l'opinione dell'Emittente in base alla situazione legale identificabile alla data dello stesso. Tuttavia, non può essere escluso un diverso trattamento fiscale da parte delle autorità fiscali e dei giudici tributari. Inoltre, le considerazioni sul regime fiscale svolte in questo prospetto non possono costituire l'unica base per la valutazione di un investimento negli Strumenti Finanziari da un punto di vista fiscale, poiché devono anche essere valutate le particolari situazioni di ogni singolo investitore. Pertanto, le considerazioni di carattere fiscale contenute in questo Prospetto non devono essere considerate in nessun modo come informazioni definitive o consulenza fiscale o come forma di assicurazione o garanzia relativamente al verificarsi di talune conseguenze di natura fiscale. Ciascun investitore deve richiedere il parere del proprio consulente fiscale prima di decidere se acquistare o meno gli Strumenti Finanziari.

Né l'Emittente né il Responsabile del Collocamento, né i Collocatori assumono alcuna responsabilità nei confronti dei Portatori degli Strumenti Finanziari per le conseguenze di natura fiscale derivanti da un investimento negli Strumenti Finanziari.

### **III. Rischi specifici del Sottostante**

Un investimento negli Strumenti Finanziari comporta anche alcuni rischi che sono relativi al Sottostante:

#### **1. Rischi generali relativi al Sottostante**

Gli investitori devono essere consapevoli dell'esistenza di alcuni rischi, in generale, relativi al Sottostante:

**Rischi di fluttuazioni nel valore**

La performance del Sottostante è soggetta a fluttuazioni. Pertanto, i Portatori degli Strumenti Finanziari non possono prevedere quale corrispettivo possono attendere di ricevere dagli Strumenti Finanziari che detengono a una certa data, nel futuro. Quando gli Strumenti Finanziari vengono rimborsati, esercitati o divengono altrimenti oggetto di altro atto di disposizione a una certa data, essi possono avere un valore inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto avere se fossero stati oggetto di disposizione in un momento successivo o precedente nel tempo.

**Incertezza circa la performance futura del Sottostante**

Non è possibile prevedere correttamente la performance futura del Sottostante degli Strumenti Finanziari. Analogamente, i dati storici del Sottostante non consentono di trarre conclusione alcuna sulla performance futura del Sottostante e sugli Strumenti Finanziari.

**2. Rischi specifici relativi al Sottostante**

In aggiunta, i rischi seguenti sono specificatamente relativi al Sottostante:

**Rischi specifici relativi alla performance delle azioni**

La performance di un'azione utilizzata come Sottostante dipende dalla performance della società emittente. Anche indipendentemente dalla posizione finanziaria, dai flussi di cassa, dalla liquidità e dai risultati delle operazioni della società, il prezzo di una azione può essere soggetta a variazioni o modifiche sfavorevoli del valore. In particolare, lo sviluppo del prezzo delle azioni può essere influenzata dalla situazione economica generale e dell'umore del mercato.

I potenziali investitori degli Strumenti Finanziari deve inoltre essere consapevoli che - a differenza di un investimento diretto nella rispettiva azione utilizzata come Sottostante - i Portatori degli Strumenti Finanziari non beneficiano di dividendi o altre distribuzioni ai soci.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

UBS AG, con sede legale in Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera, e in Aeschenvorstadt 1, 4051 Basilea, Svizzera, in qualità di Emittente assume la responsabilità per il contenuto del presente Prospetto, e dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a sua conoscenza, accurate e di non avere omesso alcuna circostanza importante.

Se il Prospetto contiene informazioni ottenute da terze parti, tali informazioni sono state riprodotte accuratamente e, per quanto a conoscenza dell'Emittente – sulla base di ciò che è stato possibile accertare dalle informazioni fornite o pubblicate da tali terze parti – non sono stati omessi fatti che renderebbero le informazioni riprodotte inaccurate o fuorvianti.

L'Emittente è responsabile della Nota di Sintesi, inclusa qualsiasi traduzione della stessa contenuta nel presente Prospetto, ma solamente qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta unitamente ad altre parti del Prospetto.

L'Emittente sottolinea che successivamente alla data di pubblicazione del presente Prospetto potrebbero verificarsi eventi e cambiamenti tali da rendere le informazioni contenute nel Prospetto non corrette o incomplete. Ogni informazione ulteriore sarà pubblicata come richiesto e con le modalità previste dalla sezione 16 del *German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz - "WpPG")* e, nel caso di quotazione degli Strumenti Finanziari presso il SIX Swiss Exchange ("**SIX**"), con le modalità richieste e previste dalle disposizioni e dai regolamenti del SIX.

## DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La descrizione degli Strumenti Finanziari che segue include una descrizione dei diritti e delle ulteriori caratteristiche degli Strumenti Finanziari, come fornita dai Termini e Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari e i termini e le espressioni definiti in altre parti del Prospetto di Base, e non definiti altrimenti nella presente "Descrizione degli Strumenti Finanziari", dovranno avere lo stesso significato in questa parte del Prospetto di Base.

### I. Oggetto del Prospetto

L'oggetto di questo Prospetto sono gli UBS Coupon Plus Certificates su Eni 2016 con Numero di Identificazione Internazionale (come definito nella sezione intitolata "Parole-chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari"), emessi da UBS AG, che opera tramite la sua Succursale di Londra, conformemente alla legge tedesca, ed emessi nel Valore dell'Emissione (come definita nella sezione intitolata "Parole-chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

Ciascuno degli Strumenti Finanziari è basato sull'azione (il "**Sottostante**"), come definita nella sezione intitolata "Parole-chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari" e "Informazioni sul Sottostante".

Gli Strumenti Finanziari scadono – a condizione che gli stessi non siano cessati - anticipatamente in conformità alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari – alla Data di Scadenza (come definita nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

### II. Diritti derivanti dagli Strumenti Finanziari

Con l'acquisto di (1) Strumento Finanziario, l'investitore acquista il diritto, in base a certe condizioni e come previsto nelle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, di chiedere all'Emittente il pagamento di un importo di liquidazione nella Valuta di Rimborso sulla base della performance del Sottostante ("**Importo di Rimborso**") ("**Diritto dello Strumento Finanziario**"), tutti come definiti nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari".

Nessuno degli Strumenti Finanziari conferisce il diritto al pagamento di un interesse fisso o variabile o di dividendi e, in quanto tali, **non generano alcun reddito regolare**.

Tutti i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari sono effettuati nella Valuta di Rimborso (come definita nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

**III. Rapporto di dipendenza dal Sottostante**

Le caratteristiche che seguono descrivono il rapporto di dipendenza del valore degli Strumenti Finanziari o, a seconda dei casi, di qualsiasi importo, se esistente, che deve essere pagato in conformità alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, dal Sottostante:

**Effetto dell'applicazione di determinate soglie, barriere o livelli**

I potenziali investitori devono considerare che l'Importo di Rimborso, se esistente, dovuto in base agli Strumenti Finanziari dipende dal fatto che il Prezzo del Sottostante sia pari e/o inferiore o, rispettivamente, superiore a una determinata soglia, barriere, livello in un determinato momento o in un determinato periodo di tempo, come determinato dalle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari.

**TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI****Termini e Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari**

I seguenti termini e condizioni contrattuali degli Strumenti Finanziari, comprendenti le Condizioni Speciali degli Strumenti Finanziari e le Condizioni Generali degli Strumenti Finanziari, devono essere lette congiuntamente e sono soggette alle "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari" (le "**Condizioni Contrattuali**").

Le Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari sono composte da:

**Parte 1: Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari**

**Parte 2: Condizioni Speciali degli Strumenti Finanziari**

**Parte 3: Condizioni Generali degli Strumenti Finanziari**

## Termini e Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari Parte 1: Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari

Gli Strumenti Finanziari usano le seguenti definizioni e hanno, salve le variazioni in conformità alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, le seguenti parole-chiave, come entrambe descritte qui di seguito in ordine alfabetico. La seguente non rappresenta una descrizione esaustiva degli Strumenti Finanziari ed è soggetta e deve essere letta congiuntamente alle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, ai termini generali dell'offerta degli Strumenti Finanziari e a tutte le altre sezioni del presente Prospetto. L'utilizzo del simbolo "\*\*\*" nelle Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari indica che la relativa determinazione verrà effettuata dall'Agente di Calcolo o dall'Emittente, a seconda dei casi, e sarà pubblicata senza indebito ritardo in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione rilevante.

### A.

#### Importo Aggiuntivo:

L'Importo Aggiuntivo <sub>(i=1)</sub> in rapporto alla Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo <sub>(i=1)</sub> corrisponde a EUR 52,50 e L'Importo Aggiuntivo <sub>(i=2)</sub> in rapporto alla Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo <sub>(i=2)</sub> corrisponde a EUR 52,50.

Il termine "Importo Aggiuntivo" dovrà essere riferito anche a tutti gli Importi Aggiuntivi da <sub>(i=1)</sub> a <sub>(i=2)</sub>.

#### Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo:

La Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo <sub>(i=1)</sub> corrisponde al 28 marzo 2014 e La Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo <sub>(i=2)</sub> corrisponde al 28 marzo 2015.

Il termine "Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo" dovrà essere riferito anche a tutte le Date di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo da <sub>(i=1)</sub> a <sub>(i=2)</sub>.

Se uno di questi giorni non è un Giorno Bancario, il Giorno Bancario immediatamente successivo sarà considerato la Data di Liquidazione dell'Importo Aggiuntivo rilevante.

#### Importo Aggregato dell'Emissione:

Prezzo di Emissione x Ammontare dell'Emissione.

L'Importo Aggregato dell'Emissione sarà determinato sulla base dell'Importo Aggregato Nominale effettivamente collocato, dal Manager ("Responsabile del Collocamento") attraverso i Collocatori, tenendo conto del numero di assegnazioni.

L'Importo Aggregato Nominale sarà annunciato entro cinque giorni Bancari successivi la chiusura del Periodo di Sottoscrizione al seguente indirizzo web: [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) (da considerarsi come il "Sito Web del Responsabile del Collocamento").

### B.

#### Giorno Bancario:

Giorno Bancario significa ogni giorno in cui le banche a Francoforte sul Meno, Repubblica Federale Tedesca, e a Londra, Regno Unito, sono aperte per gli affari, e il sistema automatizzato di regolamento lordo in tempo reale tra i paesi dell'Unione Europea ("TARGET2") è aperto e il Sistema di Regolamento conclude transazioni di strumenti finanziari.

#### Livello Barrier:

Il Livello Barrier è pari al 75%.

- C.**
- Regole CA:** Regole CA indica ogni regolamento e procedura operativa applicabile a e/o emanata dal Sistema di Regolamento.
- Agente di Calcolo:** L'Agente di Calcolo è UBS AG, con sede in Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera, e Aeschenvorstadt 1, 4051 Basilea, Svizzera, che agisce attraverso la sua Succursale di Londra, con sede in 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito.
- Sistema di Regolamento:** Il Sistema di Regolamento indica Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno (Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Repubblica Federale Tedesca) o qualsiasi successore in questo ruolo.
- Commissioni:**
- (i) Commissioni di Vendita: 3,30 %
  - (ii) Commissioni di Gestione: 0,825 %
- F.**
- Agente Fiscale:** L'Agente Fiscale è UBS Limited c/o UBS Deutschland AG, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica Federale Tedesca.
- Date di Fissazione della Media:** Le Date di Fissazione della Media corrispondono a:
- 1) Data di Fissazione della Media<sub>(i=1)</sub>: 28 Marzo 2013.
  - 2) Data di Fissazione della Media<sub>(i=2)</sub>: 2 Aprile 2013
  - 3) Data di Fissazione della Media<sub>(i=3)</sub>: 3 Aprile 2013
  - 4) Data di Fissazione della Media<sub>(i=4)</sub>: 4 Aprile 2013 e
  - 5) Data di Fissazione della Media<sub>(i=5)</sub>: 5 Aprile 2013.
- Il termine "Data di Fissazione della Media" fa riferimento anche a tutte le Date di Fissazione della Media <sub>(i=1)</sub> a <sub>(i=5)</sub>
- Se uno di questi giorni non è un Giorno di Calcolo del Sottostante in relazione al Sottostante, il Giorno di Calcolo del Sottostante immediatamente successivo sarà considerato la Data di Fissazione della Media in relazione al Sottostante e tutte le successive Date di Fissazione della Media sono posposte conseguentemente.
- Orario di Fissazione:** L'Orario di Fissazione indica l'orario di ufficiale determinazione del prezzo di chiusura del Sottostante.
- I.**
- Data Iniziale di Godimento:** La Data Iniziale di Godimento è il 28 marzo 2013.
- Data di Emissione:** La Data di Emissione è il 28 marzo 2013.
- Prezzo di Emissione:** Il Prezzo di Emissione è pari a EUR 1.000,00
- La componente derivativa implicita, le Commissioni di Gestione, le Commissioni di Vendita e altri Oneri calcolati alla data del 29 gennaio 2013, determinano il Prezzo di Emissione come di seguito esposto:



Valore della componente derivativa implicita	93,680 %
Altri Oneri *	2,195 %
Commissioni di Gestione**	0,825 %
Commissioni di Vendita***	3,30 %
Prezzo di Emissione	100 %

\* **Altri Oneri: 2,195 %**, ulteriori oneri non ricompresi nelle Commissioni di Gestione e nelle Commissioni di Vendita.

\*\* **Le Commissioni di Gestione: 0,825 %**, saranno corrisposte dall'Emittente al Responsabile del Collocamento.

\*\*\* **Commissioni di Vendita 3,30 %**, saranno corrisposte dall'Emittente ai Collocatori attraverso il Responsabile del Collocamento.

**Ammontare dell'Emissione:**

L'Ammontare dell'Emissione è fino a 30.000 Strumenti Finanziari.

**Emittente:**

L'Emittente è UBS AG, con sede in Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera, e Aeschenvorstadt 1, 4051 Basilea, Svizzera, che agisce attraverso la sua Succursale di Londra, con sede in 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito.

**M.**

**Manager:**

Il Manager indica MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A ("MPSCS") con sede in via Pancaldo 4, Firenze, Italia o il Lead Manager (il "**Lead Manager**") (*Responsabile del Collocamento*), ai sensi dell'art. 93 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ("**TUF**").

**Data di Liquidazione:**

La Data di Liquidazione indica (i) 28 marzo 2016 o, se questo giorno non è un Giorno Bancario, il Giorno Bancario immediatamente successivo e (ii) in caso di una Cessazione o di una Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi, da parte dell'Emittente, conformemente all'§ 7a o b, a seconda dei casi, delle Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, il quinto Giorno Bancario successivo alla Data di Cessazione o alla Data di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi.

**Lotto Minimo di Investimento:**

Il Lotto Minimo di Investimento è uguale a 1 Strumento Finanziario, i.e. EUR 1.000,00.

**Lotto Minimo di Negoziazione:**

Il Lotto Minimo di Negoziazione è uguale a 1 Strumento Finanziario.

**N.**

**Valore Nominale:**

Il Valore Nominale per Strumento Finanziario è pari a EUR 1.000,00.

**P.**

**Agente di Pagamento:**

L'Agente di Pagamento è UBS Limited c/o UBS Deutschland AG, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica Federale Tedesca.

<b>Performance:</b>	La Performance è calcolata come segue:  $\frac{\text{Prezzo di Liquidazione del Sottostante}}{\text{Livello di Riferimento}}$
<b>Prezzo del Sottostante:</b>	Il Prezzo del Sottostante è il prezzo di chiusura del Sottostante come determinato sul Mercato Rilevante.
<b>R.</b>	
<b>Valuta di Liquidazione:</b>	La Valuta di Liquidazione è l'Euro ("EUR").
<b>Livello di Riferimento:</b>	Il Livello di Riferimento del Sottostante è pari alla media aritmetica dei Prezzi del Sottostante in ciascuna della Date di Fissazione della Media <sub>(i)</sub> come calcolato dall'Agente di Calcolo all'Orario di Fissazione .  Il Livello di Riferimento del Sottostante sarà determinato alla Data di Fissazione della Media <sub>(i=5)</sub> all'Orario di Fissazione.**
<b>Mercato Rilevante:</b>	Il Mercato Rilevante indica Borsa Italiana S.p.A.
<b>Mercato Rilevante dei Contratti Futures e delle Opzioni:</b>	Il Mercato Rilevante dei Contratti Futures e delle Opzioni indica IDEM.
<b>S.</b>	
<b>Strumenti Finanziari:</b>	Strumenti Finanziari indica l'UBS Coupon Plus Certificates su Eni 2016 emesso dall'Emittente in relazione all'Ammontare di Emissione.  Gli Strumenti Finanziari sono emessi nella forma di strumenti finanziari al portatore e non saranno rappresentati da strumenti finanziari definitivi.
<b>Negoziazione Secondaria dello Strumento Finanziario:</b>	L'Intermediario nella Negoziazione Secondaria: MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A ("MPSCS").  Sarà presentata domanda per l'ammissione alla negoziazione sul sistema di negoziazione denominato "De@IDone Trading" ("DDT"), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di negoziatore unico, dove con riferimento agli Strumenti Finanziari MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. fornirà prezzi denaro/lettera che, in riferimento al merito creditizio dell'Emittente, saranno determinati come segue per il totale dell'Ammontare dell'Emissione effettivamente collocato:  I prezzi dovranno riflettere le prevalenti condizioni di mercato alla rilevante data di acquisto/vendita. In questo caso, l'EURIBOR a 3 mesi sarà maggiorato di uno spread, espresso dall'asset swap spread potenzialmente maggiorato dello 0,10 %, di alcuni titoli di debito dell'Emittente presi a riferimento (benchmark). Al prezzo così determinato, sarà aggiunto, in caso di acquisto da parte dell'investitore, un margine fino ad un massimo dello 0,35 % dell'importo che sarà acquistato, o trasferito; nel caso di vendita da parte dell'investitore sarà aggiunto un margine pari all'1,00 % dell'importo da vendere.
<b>Codici Identificativi degli Strumenti Finanziari:</b>	ISIN: DE000UA0Q2U8, WKN: UA0Q2U, Valor: 20474630, Common Code: 87956776 /

**Prezzo di Liquidazione del Sottostante:**

Il Prezzo di Liquidazione del Sottostante è pari alla media aritmetica dei Prezzi del Sottostante in ciascuna delle Date di Valutazione della Media<sub>(t)</sub> come calcolate dall'Agente di Calcolo nella Data di Valutazione della Media<sub>(t=5)</sub> all'Orario di Valutazione.

**Inizio dell'Offerta Pubblica degli Strumenti Finanziari:**

Un'offerta degli Strumenti Finanziari può essere effettuata dal Responsabile del Collocamento, in virtù dell'articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**"), a partire dal 19 febbraio 2013.

Tale offerta dovrà essere effettuata dal Responsabile del Collocamento durante il Periodo di Sottoscrizione attraverso le seguenti entità, che agiscono come Collocatori (singolarmente, un "**Collocatore**" e insieme i "**Collocatori**"):

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena Italia, sito web [www.mps.it](http://www.mps.it);

**Banca Antonveneta S.p.A.**, con sede legale in Piazzetta Turati, 2 - 35131 Padova Italia, sito web [www.antonveneta.it](http://www.antonveneta.it).

**Sottoscrizione:**

Le sottoscrizioni per gli Strumenti Finanziari possono essere presentate dai potenziali investitori presso ognuna delle filiali dei Collocatori durante l'orario di apertura delle banche in Italia.

**Periodo di Sottoscrizione:**

Dal 19 febbraio 2013 al 22 marzo 2013 (19:00 hrs CET).

L'Emittente si riserva, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il diritto di chiudere anticipatamente o estendere il Periodo di Sottoscrizione, se le condizioni di mercato lo richiedano. L'informativa della chiusura anticipata o dell'estensione del Periodo di Sottoscrizione sarà fornita agli investitori attraverso un avviso pubblicato sul Sito Web del Responsabile del Collocamento e sui Siti Web dei Collocatori sopra menzionati.

Il Periodo di Sottoscrizione per gli Strumenti Finanziari è previsto dal 19 febbraio 2013 (incluso) al 22 marzo 2013 (incluso). Gli Strumenti Finanziari collocati ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, saranno offerti dal 19 febbraio 2013 (incluso) al 15 marzo 2013 (incluso).

Gli Strumenti Finanziari sottoscritti durante il Periodo di Sottoscrizione saranno consegnati alla Data di Emissione dietro pagamento del Prezzo di Emissione.

**T.****Durata degli Strumenti Finanziari:**

La Durata degli Strumenti Finanziari indica il periodo che comincia alla Data di Emissione e termina alla Data di Liquidazione.

**U.****Sottostante:**

Il Sottostante è l'azione Eni S.p.A. (ISIN IT0003132476).

Il Sottostante è espresso nella Valuta del Sottostante.

**Data di Calcolo del Sottostante:**

La Data di Calcolo del Sottostante equivale ad ogni giorno in cui il Mercato Rilevante è aperto per le negoziazioni ed il Prezzo del Sottostante è determinato sulla base delle relative disposizioni.

**Valuta del Sottostante:**

La Valuta del Sottostante è l' Euro ("EUR").

**V.****Date di Valutazione della Media:**

Le Date di Valutazione della Media corrispondono a:

- . 1) Data di Valutazione della Media<sub>(i=1)</sub> : 8 Marzo 2016
- . 2) Data di Valutazione della Media<sub>(i=2)</sub> : 9 Marzo 2016
- . 3) Data di Valutazione della Media<sub>(i=3)</sub> : 10 Marzo 2016
- . 4) Data di Valutazione della Media<sub>(i=4)</sub> : 11 Marzo 2016
- . 5) Data di Valutazione della Media<sub>(i=5)</sub> : 14 Marzo 2016

Il termine "Data di Valutazione della Media" fa riferimento a tutte le Date di Valutazione della Media<sub>(i=1)</sub> a <sub>(i=5)</sub>

Se uno di questi giorni non è un Giorno di Calcolo del Sottostante in relazione al Sottostante, il Giorno di Calcolo del Sottostante immediatamente successivo sarà considerato la Data di Valutazione della Media rilevante in relazione al Sottostante e tutte le successive Date di Valutazione della Media sono posposte conseguentemente.

**Orario di Valutazione:**

L'Orario di Valutazione è l'orario di determinazione ufficiale del prezzo di chiusura del Sottostante.

## Termini e Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari Parte 2: Condizioni Speciali degli Strumenti Finanziari

### § 1

#### Diritto dello Strumento Finanziario

- (1) L'Emittente garantisce al Portatore degli Strumenti Finanziari (§ 4(3.)) di ciascuno (1) Strumento Finanziario in relazione al Prezzo del Sottostante in conformità alle presenti Condizioni Contrattuali che tale Portatore degli Strumenti Finanziari avrà il seguente diritto (il "**Diritto dello Strumento Finanziario**"):
  - (a) se la Performance è pari o maggiore del Livello Barrier, il Portatore degli Strumenti Finanziari ha diritto di ricevere l'Importo Nominale (l' "**Importo di Rimborso**").
  - (b) se la Performance è inferiore al Livello Barrier, il Portatore degli Strumenti Finanziari ha diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione (come sotto definito) commercialmente arrotondato a due decimali (l' "**Importo di Rimborso**").
 L' "**Importo di Liquidazione**" è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Prezzo di Liquidazione del Sottostante}}{\text{Livello di Riferimento}}$$

- (2) Qualsiasi determinazione e qualsiasi calcolo relativi al Diritto dello Strumento Finanziario, in particolare il calcolo dell'Importo di Rimborso, saranno effettuati dall'Agente di Calcolo (§ 9). Le determinazioni ed i calcoli effettuati a tale riguardo dall'Agente di Calcolo sono definitivi e vincolanti per tutti i partecipanti eccetto nel caso di errori manifesti.

### § 2

#### Importo Addizionale

- (1) In aggiunta, il Portatore degli Strumenti Finanziari ha diritto di ricevere il pagamento del relativo Importo Addizionale<sub>(0)</sub> nella Valuta di Rimborso alla corrispondente Data di Pagamento dell'Importo Addizionale<sub>(0)</sub>. Non vi sarà un pagamento separato dell'Importo Addizionale maturato. L'Importo Addizionale maturato sarà riflesso nel prezzo corrente di negoziazione degli Strumenti Finanziari (Prezzo Lordo).

### § 3

*Intenzionalmente lasciato in bianco*

## Termini e Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari Parte 3: Condizioni Generali degli Strumenti Finanziari

### § 4

#### Forma degli Strumenti Finanziari; Interessi e Dividendi; Titolarità e Trasferimento; Status

- (1) Gli Strumenti Finanziari al portatore emessi dall'Emittente sono incorporati in uno o più strumenti finanziari globali permanenti al portatore (lo **"Strumento Finanziario Globale Permanente"**) senza cedole che devono essere sottoscritte manualmente da due firmatari autorizzati dall'Emittente. Non verranno emessi Strumenti Finanziari effettivi. E' escluso il diritto di richiedere la consegna di strumenti finanziari effettivi. Lo Strumento Finanziario Globale Permanente è depositato presso il Sistema di Regolamento in conformità alle disposizioni e ai regolamenti del Sistema di Regolamento applicabili.
- (2) Non viene corrisposto alcun interesse o dividendo in relazione agli Strumenti Finanziari.
- (3) **"Portatore degli Strumenti Finanziari"** significa qualsiasi portatore di un interesse o diritto proporzionale in comproprietà nello Strumento Finanziario Globale Permanente, riconosciuto dalla legge tedesca come legittimo proprietario degli Strumenti Finanziari. Il Portatore degli Strumenti Finanziari verrà considerato, per qualunque finalità, dall'Emittente e dagli Agenti dello Strumento Finanziario (§ 9 (1)) come il titolare di quegli Strumenti Finanziari e come il soggetto che ha diritto di beneficiare dei diritti rappresentati da tali Strumenti Finanziari.
- (4) Gli Strumenti Finanziari sono trasferibili come partecipazioni in comproprietà nello Strumento Finanziario Globale Permanente secondo la legge applicabile e le rilevati Regole CA e possono essere trasferiti nell'ambito delle procedure collettive di regolamento degli strumenti finanziari solo nel Lotto Minimo di Negoziazione o di un multiplo integrale dello stesso. Tale trasferimento diviene effettivo con la registrazione del trasferimento nei registri del Sistema di Regolamento rilevante.
- (5) Gli Strumenti Finanziari generano obblighi diretti, non garantiti e non subordinati dell'Emittente, di pari importanza tra di loro nonché di pari importanza rispetto a tutti gli altri obblighi, presenti e futuri, non garantiti e non subordinati dell'Emittente, ad eccezione di quegli obblighi a cui disposizioni di legge cogenti attribuiscono carattere prioritario.

### § 5

#### Liquidazione; Periodo di Presentazione; Prescrizione

- (1) Gli Strumenti Finanziari, soggetti a Sconvolgimento di Mercato (§ 8 (3)), saranno rimborsati (i) alla Data rilevante di Pagamento dell'Interesse con il pagamento dell'Importo dell'Interesse e (ii) alla Data di Liquidazione con il pagamento dell'Importo di Rimborso o dell'Importo di Cessazione o dell'Importo di Cessazione per Motivi Fiscali (§7 a o b), a seconda dei casi, nella Valuta di Rimborso. L'Emittente effettuerà ogni pagamento dovuto in base alle presenti Condizioni Contrattuali all'Agente di Pagamento per l'accredito al Sistema di Regolamento interessato per il successivo accredito alle banche depositarie interessate a favore dei Portatori degli Strumenti Finanziari.
- (2) L'Emittente sarà liberata dagli obblighi di rimborso sulla stessa gravanti o da ogni altro pagamento o obbligo di consegna previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari mediante la consegna al Sistema di Regolamento con le modalità sopra descritte.
- (3) Tutte le tasse, imposte e/o spese, se esistenti, sostenute in relazione al rimborso degli Strumenti Finanziari o a qualsiasi altro obbligo di pagamento o consegna in base alle presenti Condizioni Contrattuali degli Strumenti Finanziari, saranno sostenute e pagate dal Portatore degli Strumenti Finanziari interessato. L'Emittente e l'Agente di Pagamento, a seconda dei casi, hanno il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere da qualsiasi adempimento richiesto in base alle presenti Condizioni Contrattuali, tali tasse, imposte e/o spese, come se fossero pagate dal Portatore degli Strumenti Finanziari in conformità al periodo che precede.
- (4) Il periodo di presentazione, come stabilito nell'§ 801, sezione 1, frase 1, del BGB, è ridotto a dieci anni.
- (5) L'Emittente può detenere un portafoglio di copertura per proteggere le sue obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari. Il portafoglio di copertura può comprendere il Sottostante o i Componenti nello stesso compresi, a seconda dei casi, od opzioni sui sopramenzionati beni, ad assoluta discrezione e scelta dell'Emittente. Tuttavia, i Portatori degli Strumenti Finanziari non hanno diritto di avanzare alcun diritto o pretesa in relazione a qualsiasi portafoglio di copertura.

### § 6

#### Rettifiche; Sottostante Successivo; Borsa Sostitutiva

- (1) Nel caso in cui si verifichi un Evento Potenziale di Rettifica (§ 6 (2)), l'Emittente avrà il diritto di effettuare

rettifiche alle presenti Condizioni Contrattuali in maniera tale che esse corrispondano alle rilevanti rettifiche effettuate con riferimento ai contratti *futures* e di opzione sull'azione utilizzata come Sottostante negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni (i "**Contratti di Opzione**") a condizione che la Data di Registrazione (come sotto definita) sia antecedente a o corrisponda alla Data di Valutazione della Media, a seconda dei casi.

Se nessuno di tali Contratti di Opzione è negoziato sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni, le rettifiche possono essere effettuate dall'Emittente nella stessa maniera in cui le rilevanti rettifiche sarebbero effettuate dal Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni se quei Contratti di Opzione fossero negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e di Opzione.

La "**Data di Registrazione**" sarà il primo giorno di negoziazione sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni sul quale i Contratti di Opzione rettificati sul Sottostante sono negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni o sarebbero negoziati se quei Contratti di Opzione fossero negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni.

- (2) Un "**Evento Potenziale di Rettifica**" indica ogni misura in relazione all'azione che dia ragione, o darebbe ragione, qualora i Contratti di Opzione fossero negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni, a seconda dei casi, al Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni, per una rettifica allo Strike, al volume contrattuale del Sottostante, al *ratio* del Sottostante o alla quotazione della Borsa rilevante per il calcolo e la determinazione del Prezzo del Sottostante.

Benchè, in ogni caso, fermo restando quanto previsto dall'§ 6(3), la decisione, *de facto* o ipotetica, del Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni sia decisiva, i Potenziali Eventi di Rettifica sono a titolo esemplificativo le seguenti misure:

- (i) la società per azioni, la/le cui azione/i è/sono utilizzata/e come Sottostante (la "**Società**") aumenta il proprio capitale sociale a fronte di depositi/conferimenti, garantendo un diretto ed indiretto diritto di sottoscrizione ai propri azionisti, l'aumento di capitale con le riserve proprie della Società, attraverso l'emissione di nuove azioni, direttamente o indirettamente garantendo un diritto ai propri azionisti di sottoscrivere obbligazioni o altri strumenti finanziari con diritti d'opzione o conversione in azioni.
- (ii) La Società riduce il capitale sociale attraverso la cancellazione o la combinazione di azioni della Società. Nessun Evento di Rettifica Potenziale potrà accadere se la riduzione del capitale è realizzata tramite la riduzione del valore nominale delle azioni della Società.
- (iii) La Società garantisce eccezionalmente alti dividendi, bonuses e altre distribuzioni in denaro o meno ("**Distribuzioni Speciali**") ai propri azionisti. La distribuzione di dividendi regolari, che non costituiscano Distribuzioni Speciali, non creano nessun Evento di Rettifica Potenziale. Con riferimento alla differenziazione tra dividendi regolari e Distribuzioni Speciali, la differenziazione fatta dal Mercato rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni prevarrà.
- (iv) nel caso di un *stock split* (riduzione del valore nominale e corrispondente aumento nel numero di azioni senza un cambiamento nel capitale sociale) o una misura simile.
- (v) Offerta agli azionisti della Società secondo il *German Stock Corporation Act (Aktiengesetz)*, la Legge Tedesca che disciplina la Trasformazione delle Società (*Umwandlungsgesetz*) o ogni altro processo di trasformazione simile secondo la giurisdizione applicabile alla Società per convertire le azioni esistenti della Società in nuove azioni o in azioni di altra società per azioni.
- (vi) Acquisizione delle azioni della Società da parte di un'azionista nel corso di un'offerta pubblica di acquisto conformemente al "*German Securities Acquisition and Take-over Act*" (Legge tedesca sull'Acquisizione degli Strumenti Finanziari e l'Offerta pubblica) o ad ogni altra disposizione secondo la giurisdizione applicabile alla Società.
- (vii) La Società scorpora una parte della Società in modo tale che una nuova entità indipendente sia creata o ogni parte della Società sia assorbita da una terza società, gli azionisti della Società siano garantiti da azioni nella nuova società o nella società assorbente senza corrispettivo o a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato e quindi un prezzo di mercato o un prezzo di quotazione possano essere determinati per le azioni assegnate agli azionisti.
- (viii) La quotazione delle o la negoziazione nelle azioni della Società sul Mercato Rilevante sia permanentemente interrotta a causa di una fusione o della costituzione di una nuova società, o per ogni altro motivo paragonabile, in particolar modo come risultato del *delisting* della Società. Il diritto dell'Emittente di cessazione, conformemente all' §7 a o b, a seconda dei casi, delle presenti Condizioni Contrattuali, rimane impregiudicato.

Le disposizioni sopra illustrate dovranno applicarsi *mutatis mutandis* ad eventi diversi da quelli sopra menzionati, se l'Emittente e l'Agente di Calcolo, secondo la loro ragionevole discrezione (conformemente all' §315 del BGB o, a seconda dei casi, §317 del BGB), determinino che gli effetti economici di questi eventi siano paragonabili e possano avere un impatto sul valore di calcolo delle azioni.

- (3) L'Emittente avrà il diritto di discostarsi dalle rettifiche fatte dal Mercato Rilevante dei Contratti *Futures* e delle Opzioni, qualora l'Emittente lo consideri necessario al fine di giustificare le differenze esistenti tra gli Strumenti Finanziari e i Contratti di Opzione negoziati sul Mercato rilevante dei Contratti *Futures* e delle

Opzioni. Indipendentemente da, se o come le rettifiche siano *de facto* effettuate dal Mercato Rilevante dei Contratti Futures e di Opzione, l'Emittente avrà il diritto di effettuare rettifiche al fine di ricostituire nel limite del possibile lo stato economico dei Portatori degli Strumenti Finanziari antecedentemente alle misure nei termini di cui all' §6(2).

- (4) Nel caso in cui l'azione sia cessata e/o sostituita da un altro sottostante, l'Emittente e l'Agente di Calcolo dovranno, a condizione che, l'Emittente non abbia fatto cessare gli Strumenti Finanziari conformemente a quanto previsto dall'§ 7a o b, a seconda dei casi, delle presenti Condizioni Contrattuali, determinare secondo la loro ragionevole discrezione (secondo l' § 315 BGB o, a seconda dei casi, l'§317 BGB), dopo aver compiuto rettifiche adeguate conformemente al paragrafo sopra indicato, quale sottostante economicamente uguale al criterio di riferimento sottostante all'azione utilizzata come Sottostante dovrà applicarsi in futuro (il **"Sottostante Successivo"**). Il Sottostante Successivo e la data in cui è applicato per la prima volta dovranno essere pubblicati senza indebito ritardo conformemente a quanto previsto all'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali.  
Qualsiasi riferimento nelle presenti Condizioni Contrattuali al Sottostante, per quanto possibile, sarà da intendersi come riferito al Sottostante Successivo.
- (5) Se la quotazione o la negoziazione dell'azione nel Mercato Rilevante sia permanentemente interrotta mentre allo stesso tempo una quotazione o negoziazione sia iniziata o mantenuta su un'altra borsa, l'Emittente e, a seconda dei casi, l'Agente di Calcolo a loro ragionevole discrezione (secondo l' § 315 BGB o, a seconda dei casi, l'§317 BGB) avrà diritto di ritenere tale altra borsa come il nuovo Mercato Rilevante (la **"Borsa Sostitutiva"**) attraverso la pubblicazione conformemente all'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali, a condizione che l'Emittente non abbia cessato gli Strumenti Finanziari in base a quanto previsto all'§ 7a o b, a seconda dei casi, delle presenti Condizioni Contrattuali. In caso di tale sostituzione, ogni riferimento nelle presenti Condizioni Contrattuali al Mercato Rilevante dovrà essere considerato con riferimento alla Borsa Sostitutiva. La rettifica sopra descritta dovrà essere pubblicata conformemente a quanto previsto all'§11 delle presenti Condizioni Contrattuali alla scadenza del mese successivo alla interruzione permanente della quotazione del o della negoziazione nel Sottostante al più tardi.
- (6) Nel caso in cui il prezzo dell'azione utilizzato in funzione di Sottostante come determinato e pubblicato dal Mercato Rilevante venga successivamente corretto e la correzione (il **"Prezzo Corretto"**) sia pubblicata dal Mercato Rilevante successivamente alla pubblicazione originaria ma fino alla Data di Liquidazione (esclusa), l'Emittente e l'Agente di Calcolo avranno diritto di effettuare, sulla base del Prezzo Corretto, rettifiche alle presenti Condizioni Contrattuali secondo la loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB) in modo da tenere in considerazione la correzione. La rettifica e la data della sua prima applicazione saranno pubblicate senza indebito ritardo in conformità alle disposizioni dell'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali.
- (7) Le rettifiche e le decisioni in base a quanto previsto nei paragrafi che precedono saranno effettuate dall'Emittente, o a seconda dei casi, dall'Agente di Calcolo, a loro ragionevole discrezione, (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall' § 317 del BGB), tenendo conto delle condizioni di mercato prevalenti e preservando il valore del precedente andamento economico degli Strumenti Finanziari. L'Emittente si riserva il diritto di determinare a sua ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB) in caso di dubbio (i) l'applicabilità delle disposizioni sulle rettifiche del Mercato Rilevante dei Contratti Futures e delle Opzioni e (ii) la rettifica richiesta. Ogni rettifica o decisione sarà pubblicata dall'Emittente in conformità alle disposizioni dell'art. 11 delle presenti Condizioni Contrattuali e sarà definitiva, conclusiva e vincolante per tutte le parti, salvo nel caso di errore manifesto.
- (8) Ogni rettifica o decisione diverrà effettiva nel momento in cui le rettifiche rilevanti diverranno effettive sul Mercato Rilevante dei Contratti Futures e delle Opzioni o diverrebbero effettive, se i Contratti di Opzione fossero negoziati sul Mercato Rilevante dei Contratti Futures e delle Opzioni, a seconda dei casi.

#### § 7 a

#### **Cessazione; Modifica di Legge; Turbativa delle Operazioni di Copertura; Incremento del Costo di Copertura**

- (1) Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti Eventi di Cessazione, l'Emittente avrà diritto di cancellare e rimborsare tutti, ma non alcuni degli, Strumenti Finanziari mediante una comunicazione in conformità a quanto previsto dall' § 11 delle presenti Condizioni Contrattuali (i) specificando il giorno di calendario in cui la Cessazione avrà effetto (la **"Data di Cessazione"**) e (ii) con un preavviso di almeno un mese di calendario rispetto alla relativa Data di Cessazione (la **"Cessazione"**).
- (2) Un **"Evento di Cessazione"** indica uno qualsiasi dei seguenti eventi:
  - (i) La determinazione e/o la pubblicazione del prezzo dell'azione è permanentemente interrotta, o l'Emittente o l'Agente di Calcolo vengono a conoscenza di un'intenzione a fare ciò.
  - (ii) Ad avviso dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo, a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB) non è possibile, per qualsiasi



ragione, apportare rettifiche alle presenti Condizioni Contrattuali ovvero una rettifica delle presenti Condizioni Contrattuali non consentirebbe di raggiungere un risultato commercialmente accettabile.

- (iii) Ad avviso dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo, a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), si è verificata un'altra modifica sostanziale nelle condizioni di mercato in relazione al Mercato Rilevante.
- (iv) Ad avviso dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo, sulla base della loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), si è verificata una Modifica di Legge e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura; Incremento del Costo di Copertura.

In questo contesto

**"Modifica di Legge"** significa che alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari o successivamente alla stessa (A) in seguito alla implementazione di o a modifiche di qualsiasi legge o regolamento applicabile (compresa, senza limitazione, qualsiasi norma fiscale), o (B) a seguito della promulgazione di o di una qualsiasi modifica nella interpretazione delle disposizioni di legge o di regolamenti (compresa ogni iniziativa assunta dall'amministrazione finanziaria) da parte di qualsiasi tribunale, corte o autorità regolamentare competente di qualsiasi legge o regolamento applicabile, l'Emittente reputi in buona fede che (X) sia diventato illegale detenere, acquistare o disporre di qualsiasi operazione/i o asset in relazione al Sottostante o, (Y) essa incorrerà in un aumento rilevante dei costi necessari all'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari (ivi compresi, senza limitazione, qualsiasi aumento negli oneri fiscali, diminuzione delle agevolazioni fiscali o altri eventi negativi relativi alla propria posizione fiscale);

**"Turbativa delle Operazioni di Copertura"** significa che l'Emittente, dopo avere effettuato ogni sforzo economicamente ragionevole, non è in grado di (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, pareggiare o disporre di qualsiasi operazione o assets essa reputi necessaria a coprire i rischi di prezzo nell'emissione e ad adempiere alle proprie obbligazioni in relazione agli Strumenti Finanziari, o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di tali operazioni o assets; e

**"Incremento del Costo di Copertura"** significa che l'Emittente sosterebbe un sostanziale aumento (rispetto alla situazione esistente alla Data di Emissione) dell'importo di tasse, oneri, spese o commissioni (diverse dalle commissioni di intermediazione) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, pareggiare o disporre di qualsiasi operazione o assets essa reputi necessari a coprire i rischi di prezzo dell'emissione e ad adempiere alle proprie obbligazioni in relazione agli Strumenti Finanziari, o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di tali operazioni o assets, a condizione che qualsiasi sostanziale aumento verificatosi solamente a causa del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento del Costo di Copertura.

- (3) In caso di cessazione l'Emittente pagherà a ciascun Portatore degli Strumenti Finanziari un importo nella Valuta di Rimborso con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario detenuto, che è determinato dall'Agente di Calcolo, in base alla propria ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall' §317 del BGB) e, se applicabile, considerando il Prezzo del Sottostante allora prevalente, come il prezzo di mercato di uno Strumento Finanziario al momento della verifica della Cessazione (l' **"Importo di Cessazione"**).

## § 7 b

### Imposte; Cessazione per Motivi Fiscali

- (1) Tutti gli importi pagabili dall'Emittente ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali saranno corrisposti senza alcuna ritenuta alla fonte o deduzione di qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, imposto da o nel Jersey, nel Regno Unito o da o in uno di quei Paesi, nei quali gli Strumenti Finanziari sono pubblicamente offerti, o da qualsiasi suddivisione politica o da qualsiasi autorità degli stessi che abbia il potere di imporre tasse (la **"Ritenuta di Imposta"**), salvo che tale ritenuta o deduzione della Ritenuta di Imposta sia prevista per legge. In quest'ultimo caso, l'Emittente pagherà, sulla base delle disposizioni che seguono, tali importi aggiuntivi che sono necessari per assicurare ai Portatori degli Strumenti Finanziari che gli importi dagli stessi ricevuti siano uguali agli importi che essi avrebbero ricevuto in assenza di qualsiasi Ritenuta di Imposta.
- (2) Tuttavia, l'Emittente non sarà obbligato a pagare tali importi aggiuntivi:
  - se un Portatore degli Strumenti Finanziari è sottoposto a tale Ritenuta di Imposta sugli Strumenti Finanziari in ragione di qualsiasi relazione, diversa dalla mera proprietà o detenzione degli Strumenti Finanziari, con la Svizzera, il Jersey, il Regno Unito o con uno di quei Paesi, nei quali gli Strumenti Finanziari sono pubblicamente offerti;
  - qualora detta ritenuta o deduzione su una qualsiasi di tali Ritenute di Imposta si riferisca a (i) qualsiasi Direttiva Europea o regolamento riguardante la tassazione dei redditi sugli interessi, o (ii) qualsiasi trattato internazionale o intesa riguardante tale tassazione e di cui faccia parte la Svizzera, il Jersey, il Regno Unito o l'Unione Europea, o (iii) qualsiasi disposizione di legge che dia esecuzione a o sia emessa o sia stata emessa in conformità con tale Direttiva, regolamento, trattato o intesa;
  - se i Portatori degli Strumenti Finanziari avrebbero potuto evitare qualsiasi ritenuta o deduzione su una qualsiasi di tali Ritenute di Imposta richiedendo i pagamenti sugli Strumenti Finanziari ad un altro agente di

pagamento in uno Stato membro dell'Unione Europea; o  
 - che siano dovuti in forza di una modifica di legge che diventi efficace più di 30 giorni dopo che il relativo pagamento del capitale sia dovuto o sia debitamente effettuato ai sensi dell'§ 1 delle presenti Condizioni Contrattuali, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per ultimo.

Né l'Emittente, né qualsiasi agente di pagamento o altro soggetto possono essere richiesti di pagare importi aggiuntivi rispetto a qualsiasi ritenuta o deduzione (i) che sia imposta su o relativa agli Strumenti Finanziari, ai sensi degli articoli da 1471 a 1474 del Codice Interno delle Entrate statunitense del 1986, come modificato (il "Codice") e dei regolamenti promulgati in applicazione dello stesso ("FATCA"), delle leggi della Svizzera, della Repubblica Federale Tedesca, del Jersey, del Regno Unito, o di uno di quei Paesi nei quali gli Strumenti Finanziari sono pubblicamente offerti, che diano applicazione ai FATCA, o qualsiasi accordo stipulato ai fini del FATCA tra l'Emittente e gli Stati Uniti o qualsiasi autorità di questo paese, o (ii) che sia imposta su o relativa a qualsiasi pagamento di "dividendo equivalente" effettuato ai sensi degli articoli 871 o 881 del Codice.

- (3) In ogni momento l'Emittente ha diritto di rimborsare tutti, ma non solamente alcuni, Strumenti Finanziari dando non meno di 30 e non più di 45 giorni di preavviso ai sensi dell'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali, specificando il giorno di calendario in cui la Cessazione diventa efficace (la "**Data di Cessazione per Motivi Fiscali**"), in un importo espresso nella Valuta di Rimborso con riferimento a ciascun Strumento Finanziario, determinato dall'Agente di Calcolo in base alla propria ragionevole discrezione ai sensi del § 317 del BGB e, se applicabile, considerando l'allora prevalente Prezzo del Sottostante e i costi dell'Emittente determinati dalla Cessazione quale corretto prezzo di mercato di uno Strumento Finanziario al momento del verificarsi della Cessazione (l'"**Importo di Cessazione per Motivi Fiscali**") se:
- l'Emittente, in occasione del successivo pagamento è o sarà tenuto in base alle presenti Condizioni Contrattuali a pagare importi ulteriori ai sensi del § 7b delle presenti Condizioni Contrattuali per qualsiasi cambiamento o modifica delle leggi o dei regolamenti della Svizzera, del Jersey, del Regno Unito o di quei Paesi, nei quali gli Strumenti Finanziari sono pubblicamente offerti, o di ogni altra suddivisione politica di tali Paesi o autorità di tali Paesi che abbia il potere di imporre il pagamento di tasse o per qualsiasi cambiamento nella applicazione o interpretazione di tali leggi o regolamenti che diventi effettivo o applicabile a partire dalla o successivamente alla Data di Emissione di questi Strumenti Finanziari; e
  - l'Emittente non possa evitare di pagare tali importi ulteriori attraverso qualsiasi mezzo che sia ragionevolmente a disposizione dell'Emittente a sua discrezione (ma non attraverso qualsiasi sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10 delle presenti Condizioni Contrattuali).
- Qualsiasi preavviso di rimborso non può essere dato prima di 90 giorni precedenti la data in cui l'Emittente sarebbe inizialmente tenuto a pagare gli importi ulteriori ai sensi del presente § 7 b.

## § 8

### Sconvolgimento di Mercato

- (1) Se, secondo l'opinione dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), uno Sconvolgimento di Mercato (§. 8(3)) sussiste in una delle Date di Fissazione della Media o in una delle Date di Valutazione della Media, a seconda dei casi, la relativa Data di Fissazione della Media o la relativa Data di Valutazione della Media, a seconda dei casi, in relazione al Sottostante sarà differita al successivo Giorno di Calcolo del Sottostante in cui non sussiste uno Sconvolgimento di Mercato e tutte le successive Date di Fissazione della Media o, a seconda dei casi, le Date di Valutazione della Media saranno posposte conseguentemente. L'Emittente cercherà di comunicare alle parti conformemente a quanto previsto dall'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali senza ritardo il verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato. Non vi è, tuttavia, un obbligo di comunicazione.
- (2) Se una Data di Valutazione della Media è stata differita, in base alle previsioni di cui all'§ 8(1), di otto Giorni di Calcolo del Sottostante e se lo Sconvolgimento di Mercato continua a sussistere in tale giorno, tale giorno sarà considerato come la relativa Data di Valutazione della Media in relazione al Sottostante. Non si verificheranno ulteriori differimenti.
- L'Emittente e l'Agente di Calcolo, quindi, a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), e tenendo in considerazione (i) le condizioni di mercato allora prevalenti e (ii) quelle altre condizioni o quegli altri fattori che l'Emittente e l'Agente di Calcolo ragionevolmente considerino essere rilevanti, valuteranno il Prezzo del Sottostante in relazione alla Data di Valutazione della Media differita (a seconda dei casi che per evitare ogni dubbio potrebbe essere uguale a zero (0)) sulla base degli ultimi Prezzi annunciati del Sottostante).
- Se, secondo l'opinione dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), una valutazione del Prezzo del Sottostante non è, per qualsivoglia ragione, possibile, l'Emittente e l'Agente di Calcolo, a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), tenendo in considerazione (i) le condizioni di mercato allora prevalenti, (ii) quelle altre condizioni o

altri fattori che l'Emittente e l'Agente di Calcolo ragionevolmente considerano essere rilevanti e (iii) le spese dell'Emittente, se esistenti, causate dallo Sconvolgimento di Mercato, determineranno se e in quale importo, ove applicabile, l'Emittente corrisponderà un importo nella Valuta di Rimborso. Le disposizioni delle presenti Condizioni Contrattuali relative all'importo di Rimborso troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, a tale pagamento.

- (3) Uno "**Sconvolgimento di Mercato**" significherà in relazione ad un'azione usata come Sottostante:
- (a) una sospensione o una mancata comunicazione del Prezzo del Sottostante in un qualsiasi Giorno di Calcolo del Sottostante rilevante per la determinazione dell'importo di Rimborso o dell'importo di Cessazione, o dell'importo di Cessazione per Motivi Fiscali, a seconda dei casi; o
  - (b) una limitazione, una sospensione o uno sconvolgimento o, fatto salvo il paragrafo (4), una restrizione imposta alle negoziazioni, l'ultima delle quali l'Emittente o l'Agente di Calcolo considerino significativa,
    - (i) sul Mercato Rilevante in generale (se a causa di movimenti nel prezzo eccedenti i limiti consentiti dal Mercato Rilevante), o
    - (ii) sul Mercato Rilevante nell'azione (se a causa di movimenti nel prezzo eccedenti i limiti permessi dal Mercato Rilevante o altrimenti), o
    - (iii) sul Mercato Rilevante dei Contratti Future e delle Opzioni, se i Contratti di Opzione sono negoziati, o
    - (iv) a causa di una direttiva di un'autorità o del Mercato di Rilevante (se a causa di movimenti nel prezzo eccedenti i limiti permessi del Mercato Rilevante o altrimenti) o a causa di una moratoria che venga dichiarata in riferimento alle attività bancarie nello Stato, nel quale il Mercato Rilevante è situato, o a causa di un qualsiasi altro motivo.
  - (c) il prezzo rilevante è un "prezzo limite", il che significa che il prezzo del Sottostante per un giorno è aumentato o diminuito rispetto al prezzo del giorno immediatamente precedente dell'ammontare massimo consentito dalle regole del Mercato Rilevante.
  - (d) Il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, secondo l'opinione dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo a loro ragionevole discrezione (in base a quanto previsto dall'§ 315 del BGB o, a seconda dei casi, dall'§ 317 del BGB), danneggi o pregiudichi la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni nel o di ottenere valori di mercato per il Sottostante.
- (4) Ogni chiusura precedente al previsto orario di negoziazione o qualsiasi limitazione delle ore o del numero di giorni durante i quali le negoziazioni hanno luogo non è considerato uno Sconvolgimento di Mercato, se la limitazione è basata su una variazione del normale orario di negoziazione nel Mercato Rilevante preannunciata in anticipo almeno una (1) ora prima di (i) dell'effettiva ora di chiusura del normale orario di negoziazione del Mercato Rilevante (ii) della scadenza del termine per l'immissione di ordini nel Mercato Rilevante per la esecuzione nel giorno relativo, a seconda di quale dei due venga prima. Una limitazione delle negoziazioni che sia imposta durante il corso di un qualsiasi giorno a causa di sviluppi dei prezzi eccedenti determinati limiti prescritti sarà considerata come uno Sconvolgimento di Mercato se tale limitazione sussista fino alla fine dell'orario di negoziazione nel relativo giorno.
- (5) Il verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato prima di una Data di Valutazione della Media non sarà presa in considerazione per determinare se siano stati raggiunti, superati o non raggiunti una qualsiasi soglia o un qualsiasi limite rilevante in base alle presenti Condizioni Contrattuali.

## § 9

### Agente di Calcolo; Agente di Pagamento

- (1) L'Agente di Calcolo e l'Agente di Pagamento (gli "**Agenti per gli Strumenti Finanziari**") assumeranno tale ruolo in conformità alle presenti Condizioni Contrattuali. Ciascuno degli Agenti per gli Strumenti Finanziari sarà responsabile per la effettuazione, la mancata effettuazione o la non corretta adozione di ogni misura, o calcolo, a seconda dei casi, o per aver adottato ovvero omesso di adottare qualsiasi altra misura, solo se ed a condizione che essi siano venuti meno alla diligenza dovuta da un prudente uomo d'affari.
- (2) Ciascuno degli Agenti per gli Strumenti Finanziari agisce esclusivamente come agente delegato dell'Emittente e non ha alcun obbligo nei confronti del Portatore degli Strumenti Finanziari. Ciascuno degli Agenti per gli Strumenti Finanziari è esentato dalle limitazioni previste all'§ 181 del BGB.
- (3) L'Emittente ha diritto in qualsiasi momento di sostituire uno qualsiasi o tutti gli Agenti per gli Strumenti Finanziari con un'altra società, di conferire incarico a uno o più Agenti supplementari per gli Strumenti Finanziari e di revocare i loro incarichi. Tale sostituzione, tale conferimento e tale revoca saranno notificati in conformità a quanto previsto dall'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali.
- (4) Ciascuno degli Agenti per gli Strumenti Finanziari ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alle sue funzioni mediante preavviso da comunicarsi in forma scritta all'Emittente. Tale rinuncia avrà effetto solo se l'Emittente conferisce l'incarico di Agente di Calcolo o Agente di Pagamento, a seconda dei casi, ad un'altra società. La rinuncia ed il conferimento sono comunicati conformemente a quanto previsto dall'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali.

## § 10 Sostituzione dell'Emittente

- (1) L'Emittente ha diritto in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti Finanziari, di sostituire a sè un'altra società del Gruppo UBS come emittente (la "**Nuova Emittente**") in relazione a tutte le obbligazioni derivanti da o connesse agli Strumenti Finanziari, se
  - (i) la Nuova Emittente assume tutte le obbligazioni dell'Emittente derivanti da o connesse agli Strumenti Finanziari,
  - (ii) la Nuova Emittente ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, se esistenti, dalle competenti autorità, in forza delle quali la Nuova Emittente possa adempiere tutte le obbligazioni derivanti da o in connessione con gli Strumenti Finanziari e trasferire pagamenti all'Agente di Pagamento senza ritenere o dedurre qualsiasi tassa, imposta o spesa, e
  - (iii) l'Emittente incondizionatamente e irrevocabilmente garantisce le obbligazioni della Nuova Emittente.
- (2) In caso di tale sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento nelle presenti Condizioni Contrattuali all'Emittente sarà da intendersi come riferito senz'altro alla Nuova Emittente.
- (3) La sostituzione dell'Emittente sarà definitiva, vincolante e conclusiva per i Portatori degli Strumenti Finanziari e sarà comunicata ai Portatori degli Strumenti Finanziari senza indebito ritardo in conformità con quanto previsto dall'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali

## § 11 Pubblicazioni

- (1) Le pubblicazioni relative agli Strumenti Finanziari saranno effettuate sul sito Internet dell'Emittente all'indirizzo [www.ubs.com/keyinvest](http://www.ubs.com/keyinvest) o su un sito internet successivo. Ciascuna di tali comunicazioni avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione (o, in caso di pubblicazioni molteplici, a decorrere dalla data della prima di tali pubblicazioni).
- (2) L'Emittente avrà il diritto, nella misura legalmente possibile, di effettuare le pubblicazioni attraverso comunicazione al Sistema di Regolamento a valere come comunicazione ai Portatori degli Strumenti Finanziari (come previsto dalle norme e dai regolamenti applicabili del Sistema di Regolamento), a condizione che, nei casi in cui gli Strumenti Finanziari siano quotati su una Borsa degli Strumenti Finanziari, il regolamento di tale Borsa degli Strumenti Finanziari consenta un tale genere di comunicazione. Ciascuna di tali comunicazioni sarà considerata come validamente effettuata a far data dal settimo giorno successivo alla data della comunicazione al Sistema di Regolamento.

## § 12 Emissioni di ulteriori Strumenti Finanziari; Acquisto; Richiamo; Cancellazione

- (1) L'Emittente ha il diritto in qualsiasi momento di emettere, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti Finanziari, ulteriori strumenti finanziari aventi gli stessi termini e condizioni degli Strumenti Finanziari cosicché gli stessi saranno consolidati e formeranno una sola serie con gli Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari" saranno interpretati conseguentemente.
- (2) L'Emittente ha il diritto in qualsiasi momento di acquistare, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo. Tali Strumenti Finanziari possono essere detenuti, emessi di nuovo, rivenduti o cancellati, tutto su opzione dell'Emittente.
- (3) L'Emittente ha il diritto in qualsiasi momento di richiamare, senza il consenso dei Portatori degli Strumenti Finanziari, gli Strumenti Finanziari in circolazione e di ridurre il loro numero.
- (4) L'aumento o la riduzione degli Strumenti Finanziari sarà comunicata senza indebito ritardo in conformità a quanto previsto dall'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali.
- (5) Tutti gli Strumenti Finanziari rimborsati in pieno saranno senz'altro cancellati e non potranno essere emessi di nuovo o rivenduti.

## § 13 Lingua

Le presenti Condizioni Contrattuali sono scritte in inglese. La versione in inglese sarà prevalente e vincolante.

**§ 14****Legge Applicabile; Luogo di Adempimento; Foro Competente; Agente per il Processo; Correzioni; Conservazione**

- (1) La forma e il contenuto degli Strumenti Finanziari e i diritti e i doveri derivanti dalle materie regolate dalle presenti Condizioni Contrattuali saranno regolate ed interpretate, sotto ogni aspetto, sulla base della legge della Repubblica Federale Tedesca.
- (2) Il Tribunale Distrettuale (*Landgericht*) di Francoforte sul Meno avrà la competenza a giudicare in relazione ad ogni procedimento che possa derivare da, o che possa essere relativo, agli Strumenti Finanziari e, conseguentemente, ogni procedimento potrà essere promosso davanti a tale tribunale. L'Emittente irrevocabilmente si sottopone alla competenza del Tribunale Distrettuale (*Landgericht*) di Francoforte sul Meno e rinuncia a qualsivoglia eccezione relativa a procedimenti davanti a tale tribunale sulla base della competenza o del presupposto che tali procedimenti siano stati promossi presso un foro non competente. Tali procedure sono attivate a beneficio del Portatore degli Strumenti Finanziari e non pregiudicano il diritto di qualsivoglia Portatore degli Strumenti Finanziari di promuovere procedimenti davanti a qualsiasi altro tribunale di una giurisdizione competente nè il promuovimento di procedimenti in una o più giurisdizioni pregiudica il promuovimento di procedimenti in qualsivoglia altra giurisdizione (concorrente o meno).
- (3) UBS AG, che agisce attraverso la sua Succursale di Londra, nel suo ruolo di Emittente conferisce incarico a UBS Deutschland AG, Bockenheimer, Landstrasse 2-, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica Federale Tedesca, in qualità di suo agente nella Repubblica Federale Tedesca, di ricevere notifiche processuali in qualsiasi procedimento scaturito da o connesso agli Strumenti Finanziari nella Repubblica Federale Tedesca (l' "**Agente per il Processo**"). Se, per qualsiasi ragione, tale Agente per il Processo cessasse di agire come tale o non avesse più un recapito nella Repubblica Federale Tedesca, UBS AG, che agisce attraverso la sua Succursale di Londra concorderà di incaricare un agente sostitutivo per il processo nella Repubblica Federale Tedesca. Nulla di quanto qui previsto ha effetto sul diritto di effettuare notifiche processuali in ogni altra maniera consentita dalla legge.
- (4) L'Emittente ha il diritto di modificare o correggere, a seconda dei casi, le presenti Condizioni Contrattuali, in ogni caso, senza il consenso del Portatore degli Strumenti Finanziari, nella maniera che essa ritenga necessaria o auspicabile, se la modifica o la correzione
  - (i) è di natura formale, minore o tecnica; o
  - (ii) è effettuata per porre rimedio a un errore manifesto o provato; o
  - (iii) è effettuata per porre rimedio a una qualsiasi ambiguità; o è effettuata per correggere o integrare una qualsiasi disposizione lacunosa delle presenti Condizioni Contrattuali; o
  - (iv) è effettuata per correggere un errore o una omissione tale che, in assenza della correzione, le Condizioni Contrattuali non rappresenterebbero le condizioni intese per gli Strumenti Finanziari in base alle quali gli Strumenti Finanziari sono stati venduti e da quel momento negoziati; o
  - (v) non avrà alcun effetto sostanziale e negativo sugli interessi dei Portatori degli Strumenti Finanziari.Qualsiasi modifica o correzione dei presenti Termini e Condizioni Contrattuali diverrà efficace conformemente ai suoi termini e sarà vincolante per i Portatori degli Strumenti Finanziari, e dovrà essere comunicata ai Portatori degli Strumenti Finanziari conformemente all'§ 11 delle presenti Condizioni Contrattuali (ma la mancanza di tale comunicazione, o la mancata ricezione della stessa, non pregiudicheranno la validità di tale modifica o correzione).
- (5) Se qualsiasi delle previsioni delle presenti Condizioni Contrattuali è o diventa invalida, in tutto o in parte, le restanti previsioni resteranno valide. La previsione invalida sarà sostituita da una previsione valida che, nella misura legalmente possibile, conservi lo scopo economico della previsione invalida. La stessa disposizione si applica alle lacune, se esistenti, delle presenti Condizioni Contrattuali.

**INFORMAZIONE SUL SOTTOSTANTE**

L'informazione sul Sottostante che segue include estratti o sommari di informazioni pubblicamente disponibili. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state accuratamente riprodotte. Per quanto a conoscenza dell'Emittente e per quanto essa possa accertare dalle informazioni pubblicate da terze parti, non è stato omesso alcun fatto che potrebbe rendere le informazioni riprodotte inaccurate o fuorvianti.

**Eni S.p.A. (ISIN IT0003132476)**

Eni S.p.A. ricerca ed estrae idrocarburi in Italia, Africa, Mar del Nord, Golfo del Messico, Kazakistan e Australia. La società estrae ed importa per la vendita gas naturale in Italia ed in qualsiasi luogo dell'Europa. Eni S.p.A. trasporta il gas naturale nei gasdotti. La Società genera e commercializza elettricità, olio raffinato, e crea stazioni di servizio per il rifornimento di benzina.

Ulteriori informazioni così come le informazioni sulla performance passata e la volatilità del Sottostante possono essere ottenute alla pagina internet [www.eni.com](http://www.eni.com).

## EMISSIONE, VENDITA E OFFERTA

### **I. Emissione e vendita**

E' stato convenuto che gli Strumenti Finanziari verranno offerti al pubblico dal Responsabile del Collocamento, attraverso i Collocatori e saranno emessi alla stessa Data di Emissione (come definita nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

### **Restrizioni alla vendita**

#### Informazioni generali

Il Responsabile del Collocamento/l'Emittente ha dichiarato di e ha acconsentito a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli strumenti finanziari in vigore in qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano offerti, acquistati, venduti o consegnati o il Prospetto sia detenuto o distribuito e a ottenere qualsiasi consenso, approvazione o permesso richiesto dallo stesso per l'acquisto, l'offerta, la vendita o la consegna degli Strumenti Finanziari sulla base delle leggi e dei regolamenti in vigore in qualsiasi giurisdizione alla quale sia sottoposto o nella quale effettui tali acquisti, offerte, vendite o consegne e né l'Emittente né il Responsabile del Collocamento avranno alcuna responsabilità a tale riguardo. Né l'Emittente né il Responsabile del Collocamento hanno dichiarato che gli Strumenti Finanziari possono essere venduti in qualsiasi momento in conformità a qualsiasi registrazione applicabile o altro requisito regolamentare in qualsiasi giurisdizione o sulla base di qualsiasi esenzione disponibile in base agli stessi, o hanno assunto alcuna responsabilità per agevolare tale vendita. Il Responsabile del Collocamento /l'Emittente interessato dovrà agire in conformità a quelle altre ulteriori restrizioni che l'Emittente interessata e il Responsabile del Collocamento interessato concorderanno e che saranno descritte nelle Condizioni Definitive applicabili.

#### Stati Uniti d'America

Gli Strumenti Finanziari (o qualsiasi diritto dagli stessi derivante) non sono stati registrati e non saranno registrati in base al *United States Securities Act* del 1933, come modificato, (il "**Security Act**"); la negoziazione di questi Strumenti Finanziari non è stata e non sarà approvata dal *United States Commodity Futures Trading Commission* sulla base del *United States Commodity Exchange Act*, come modificato. Gli Strumenti Finanziari (o qualsiasi diritto dagli stessi derivante) saranno offerti solamente al di fuori del territorio degli Stati Uniti e solamente a persone che non sono soggetti statunitensi, come definiti nel *Regulation S del Security Act*.

#### Area Economica Europea

Con riferimento a ciascuno Stato Membro dell'Area Economica Europea che ha implementato la Direttiva Prospetti (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**"), il Responsabile del Collocamento e l'Emittente hanno dichiarato di e hanno convenuto che, con effetto a partire da o successivamente alla data in cui la Direttiva Prospetti sarà recepita in quello Stato Membro Rilevante (la "**Data di Implementazione Rilevante**") esso non ha effettuato e non effettuerà in quello Stato Membro Rilevante un'offerta al pubblico per gli Strumenti Finanziari che sono soggetti alla offerta presa in esame da questo Prospetto, come completato dalle condizioni definitive ad esso relative, salvo che esso possa, con effetto a partire da o successivamente alla Data di Implementazione Rilevante, effettuare una offerta al pubblico di tali Strumenti Finanziari in quello Stato Membro Rilevante:

- (a) se le condizioni definitive relative agli Strumenti Finanziari precisano che un'offerta di quegli Strumenti Finanziari può essere fatta sulla base di disposizioni diverse dall'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in quello Stato Membro Rilevante (una "**Offerta non esente**"), successivamente alla data di pubblicazione di un prospetto relativo a tali Strumenti Finanziari che sono stati approvati dalla competente autorità in quello Stato Membro Rilevante o, se appropriato, sono stati approvati in un altro Stato Membro Rilevante e notificati alla competente autorità in quello Stato Membro Rilevante, a condizione che tale prospetto sia stato successivamente completato dalle condizioni definitive che prevedano tale Offerta non esente, in conformità alla Direttiva Prospetti, nel periodo che inizia e che termina nelle date specificate in tale prospetto o in tali condizioni definitive, se applicabile, e l'Emittente abbia acconsentito per iscritto a utilizzare il medesimo per la Offerta non esente;
- (b) in qualsiasi momento a qualsiasi persona giuridica che sia un investitore qualificato come definito nella Direttiva Prospetti;
- (c) in qualsiasi momento a meno di 100 o, se lo Stato Membro Rilevante ha implementato la disposizione rilevante della Modifica alla Direttiva Prospetti 2010, 150, persone fisiche o giuridiche (diverse dagli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti), a condizione dell'ottenimento

del preventivo consenso del Responsabile del Collocamento nominato dall'Emittente per qualsiasi di tali offerte; o

(d) in qualsiasi momento in qualsiasi altra circostanza ricompresa nell'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti,

a condizione che nessuna di tali offerte degli Strumenti Finanziari di cui ai punti da (b) a (d) che precedono richieda che l'Emittente o il Responsabile del Collocamento debbano pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti ovvero un supplemento al prospetto in base all'Articolo 16 della Direttiva Prospetti.

Ai fini delle disposizioni che precedono, l'espressione "offerta al pubblico di Strumenti Finanziari" relativamente a qualsiasi Strumento Finanziario in qualsiasi Stato Membro Rilevante significa la comunicazione resa in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità che fornisca informazioni sufficienti sui termini dell'offerta e sugli Strumenti Finanziari oggetto della stessa così da consentire all'investitore di assumere una decisione sull'acquisto o sulla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, così come questa definizione può essere modificata in quello Stato Membro da qualsiasi provvedimento che implementi la Direttiva Prospetti in quello stesso Stato Membro; l'espressione "Direttiva Prospetti" significa la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, compresa la Modifica alla Direttiva Prospetti 2010, così come recepita nello Stato Membro Rilevante), e include qualsiasi misura attuativa rilevante nello Stato Membro Rilevante; l'espressione "Modifica alla Direttiva Prospetti 2010" significa la Direttiva 2010/73/UE.

## **II. Offerta e Prezzo di Emissione**

Un'offerta degli Strumenti Finanziari può essere presentata dal Responsabile del Collocamento, attraverso i Collocatori, in virtù dell'articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**") a partire dal 19 febbraio 2013.

Il Responsabile del Collocamento sarà responsabile di coordinare l'intera offerta degli Strumenti Finanziari.

Il Prezzo di Emissione è pari ad EUR 1.000,00 ed è stato fissato all'inizio dell'offerta pubblica degli Strumenti Finanziari. La commissione totale dovuta per il servizio di collocamento per l'offerta degli Strumenti Finanziari è pari a: Commissione di Gestione e Commissione di Vendita (come definita nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

## **III. Sottoscrizione e consegna degli Strumenti Finanziari**

Gli Strumenti Finanziari possono essere sottoscritti dagli investitori durante i normali orari di apertura delle banche durante il Periodo di Sottoscrizione (come definito nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari"). Il Prezzo di Emissione per Strumento Finanziario deve essere pagato alla Data Iniziale di Emissione (come definita nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").

L'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, si riserva il diritto di chiudere anticipatamente o di estendere il Periodo di Sottoscrizione qualora le condizioni di mercato lo richiedano.

Alla Data di Emissione, il numero appropriato di Strumenti Finanziari sarà accreditato sul conto dell'investitore in conformità ai regolamenti del Sistema di Regolamento corrispondente (come definito nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari").



## **INFORMAZIONI GENERALI**

### **I. Informazioni generali sul Prospetto di Base**

Il Prospetto di Base deve essere letto e interpretato unitamente a qualsiasi modifica o supplemento relativi e a qualsiasi altro documento incorporato per riferimento e alle Condizioni Definitive.

Il Responsabile del Collocamento (escludendo l'Emittente) non ha verificato in modo indipendente le informazioni qui contenute. Conseguentemente, il Responsabile del Collocamento non rende alcuna dichiarazione, garanzia o promessa, espressa o implicita, né assume responsabilità alcuna relativamente all'accuratezza e alla completezza delle informazioni contenute in questo Prospetto e in qualsiasi altro documento fornito dall'Emittente in relazione al Prospetto di Base.

Nessuna persona è stata autorizzata dall'Emittente a emettere qualsiasi dichiarazione che non sia coerente con o che non sia contenuta in questo documento, qualsiasi altro documento formato in relazione al Prospetto di Base o qualsiasi informazione fornita dall'Emittente o qualsiasi informazione di pubblico dominio e, se emesse, tali dichiarazioni, non possono essere considerate affidabili come se fossero state autorizzate dall'Emittente o dal Responsabile del Collocamento.

### **II. Forma, Legge Applicabile e Status**

Gli Strumenti Finanziari emessi dall'Emittente sono strumenti finanziari nel significato espresso dall'Art. 793 del Codice Civile Tedesco e sono incorporati in uno o più certificati globali permanenti al portatore (lo "**Strumento Finanziario Globale Permanente**"). Lo Strumento Finanziario Globale Permanente è depositato presso il Sistema di Regolamento (come definito nella sezione intitolata "Parole-Chiave e Definizioni degli Strumenti Finanziari"). Non saranno emessi strumenti finanziari effettivi.

Gli Strumenti Finanziari sono regolati dalle Legge tedesca.

Gli Strumenti Finanziari rappresentano obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell'Emittente, di pari grado rispetto a tutte le altre obbligazioni dell'Emittente presenti e future non garantite e non subordinate, ad eccezione di quelle privilegiate in forza di norme imperative.

### **III. Negoziazione degli Strumenti Finanziari**

Sarà avanzata domanda per l'ammissione alla negoziazione sul sistema di negoziazione denominato "De@lDone Trading" ("**DDT**"), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A." (in qualità di negoziatore unico).

### **IV. Autorizzazione**

L'Emittente non necessita di ottenere una autorizzazione (individuale) dal suo Consiglio di Amministrazione per la emissione degli Strumenti Finanziari. Esiste una delibera generale per la emissione degli stessi.

### **V. Passaporto AEE**

Per alcuni Paesi appartenenti all'AEE, l'Emittente si riserva il diritto di chiedere alla Autorità di Vigilanza dei Servizi Finanziari (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* – "**BaFin**") l'emissione di un certificato di approvazione di questo Prospetto di Base in conformità all'articolo 18 del WpPG, al fine di poter offrire al pubblico gli Strumenti Finanziari anche in tali Paesi e/o di ottenere la ammissione a negoziazione degli stessi in un mercato organizzato (nel significato espresso dalla Direttiva 93/22/CEE) ("**Passaporto AEE**"). E' possibile ottenere un permesso speciale che consenta di offrire gli Strumenti Finanziari o di distribuire il prospetto in una giurisdizione non appartenente a quei Paesi per i quali è ammesso il Passaporto AEE e il permesso richiesto non è stato ottenuto.

### **VI. Utilizzo dei proventi della vendita**

I ricavi netti della vendita degli Strumenti Finanziari verranno utilizzati per scopi di finanziamento del Gruppo UBS. L'Emittente non utilizzerà i ricavi netti della vendita in Svizzera. I ricavi netti risultanti dalla emissione degli Strumenti finanziari saranno utilizzati dall'Emittente per scopi aziendali generali. Non verrà istituito un fondo separato (vincolato ad uno "scopo specifico").

Qualora, nel normale corso dell'attività, l'Emittente effettui operazioni di negoziazione nel Sottostante, o nei relativi contratti di opzione o *future*, o limiti i rischi finanziari associati agli Strumenti Finanziari mediante operazioni di copertura nel Sottostante o nei relativi contratti di opzione o *future*, i Portatori degli Strumenti Finanziari non avranno diritti o interessi nel Sottostante o nei relativi contratti di opzione o *future*.

**VII. Disponibilità del Prospetto di Base e degli altri documenti**

Per tutto il tempo in cui uno qualsiasi degli Strumenti Finanziari sarà in circolazione, saranno disponibili, durante gli abituali orari di ufficio settimanali (sabato e festivi esclusi), presso l'Emittente, copie dei seguenti documenti:

- (a) Atto costitutivo di UBS AG;
- (b) Copia del Prospetto di Base (unitamente a qualsiasi supplemento e relative Condizioni Definitive);
- (c) Copia del prospetto di base di UBS AG per l'emissione degli Strumenti Finanziari in base al Programma di S(trategie) di I(nvestimento) A(alternativo) di UBS del 19 agosto 2010;
- (d) Copia del prospetto base di UBS AG per l'emissione degli Strumenti Finanziari datato 3 dicembre 2010;
- (e) Copia del prospetto base di UBS AG per l'emissione degli Strumenti Finanziari datato 28 novembre 2011;
- (f) Copia della Relazione Annuale (*Annual Report*) di UBS AG al 31 dicembre 2011;
- (g) Copia della Relazione Annuale (*Annual Report*) di UBS AG al 31 dicembre 2010 e ;
- (h) Copia delle dichiarazioni trimestrale di UBS AG.

Copie dei documenti menzionati ai punti da (a) ad (h) che precedono sono anche disponibili in formato cartaceo per la distribuzione gratuita, presso la sede legale dell'Emittente così come presso UBS Deutschland AG, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica Federale Tedesca. Inoltre le relazioni annuali e trimestrali di UBS AG sono pubblicate sul sito di UBS all'indirizzo [www.ubs.com/investors](http://www.ubs.com/investors) o a quello che dovesse sostituirlo.

**PAGINE DELLE FIRME**

Sottoscritto, per conto dell'Emittente  
19 febbraio 2013

UBS AG, attraverso la Sua succursale di Londra

da

da

\_\_\_\_\_  
(sottoscritto da Stefanie Zaromitidis)

\_\_\_\_\_  
(sottoscritto da Sigrid Kossatz)

**APPENDICE 1****RISCHI SPECIFICI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI**

L'Emittente, il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori o i rispettivi consociati possono occuparsi di, o intraprendere, in via generale ogni tipo di attività bancaria a fini commerciali o di investimento oppure altri affari con ogni emittente del Sottostante o entità di riferimento, i loro rispettivi consociati o ogni garante o ogni altro soggetto o entità che abbia obbligazioni relative ad un emittente del Sottostante o entità di riferimento con un emittente del Sottostante o con ogni entità di riferimento o i loro consociati oppure i loro garanti come se ogni nota *credit linked* non esistesse, indipendentemente dal fatto che tale azione possa avere un effetto negativo sull'emittente del Sottostante o sull'entità di riferimento, o su qualsiasi delle loro rispettive consociate o ogni garante.

L'Emittente potrebbe di volta in volta essere parte in operazioni che coinvolgono il sottostante o le entità di riferimento, l'indice, componenti dell'indice o derivati correlati o le rilevanti commodities che potrebbero influenzare il prezzo di mercato, la liquidità o il valore degli Strumenti Finanziari e che potrebbero essere considerate negative per gli interessi dei Portatori degli Strumenti Finanziari.

Potenziali conflitti di interesse potrebbero sorgere tra l'Agente di Calcolo ed i Portatori degli Strumenti Finanziari, anche per quanto riguarda certe determinazioni discrezionali e giudizi che l'Agente di Calcolo può effettuare ai sensi dei Termini e delle Condizioni degli Strumenti Finanziari, i quali potrebbero influenzare l'importo da ricevere a seguito del rimborso degli Strumenti Finanziari.

Potenziali conflitti di interessi possono sorgere, con riferimento all'Offerta, tra: (i) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, considerato che percepiscono dall'Emittente, rispettivamente, Commissioni di Gestione e Commissioni di Vendita; (ii) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori considerato che entrambi appartengono al medesimo gruppo bancario Montepaschi, la cui capogruppo è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (iii) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente considerato che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce in qualità di controparte per la copertura del rischio dell'Emittente in relazione all'emissione degli Strumenti Finanziari; e (iv) l'Agente di Calcolo, considerato che è la stessa entità dell'Emittente. Inoltre, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce anche in qualità di negoziatore unico sull'internalizzatore sistematico denominato De@IDone Trading (DDT) sul quale verrà effettuata la richiesta per l'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari.

## **APPENDICE 2**

### **INFORMAZIONI RELATIVE IL REGIME FISCALE IN ITALIA**

*Quanto segue è una sintesi generale della legge e della prassi italiana vigenti relative a certi aspetti fiscali riguardanti l'acquisto, la proprietà e gli atti dispositivi degli Strumenti Finanziari da parte di titolari residenti in Italia. Non intende essere una completa analisi di ogni aspetto fiscale che possa essere rilevante ai fini di una decisione di acquistare, essere proprietari e disporre degli Strumenti Finanziari, nè trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie dei potenziali beneficiari economici degli Strumenti Finanziari, alcuni dei quali possono essere soggetti a regole specifiche. Questa sintesi si fonda sulle leggi e la prassi italiane vigenti alla data del presente documento, le quali possono subire modifiche, anche con effetto retroattivo.*

*In particolare il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 ("**Decreto 138**"), convertito in legge con emendamenti dalla Legge n. 148 del 14 agosto 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, ha riformato la tassazione delle rendite finanziarie, inclusi gli Strumenti Finanziari, con effetto dall'1 gennaio 2012. Con la Circolare n. 11 del 28 marzo 2012 l'amministrazione finanziaria ha chiarito le conseguenze fiscali derivanti dall'investimento negli Strumenti Finanziari con potenziali implicazioni sul regime fiscale descritto nella sintesi.*

*I potenziali Portatori degli Strumenti Finanziari dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze in base alla legge fiscale italiana, alle leggi dello Stato in cui siano residenti per finalità fiscali o di ogni altra possibile rilevante giurisdizione derivanti dall'acquisto, dalla detenzione e da atti di disposizione degli Strumenti Finanziari.*

#### ***Trattamento fiscale degli Strumenti Finanziari***

Gli Strumenti Finanziari possono essere soggetti a diversi regimi fiscali qualora:

- rappresentino strumenti finanziari derivati ovvero panieri di strumenti finanziari derivati, tramite i quali i Portatori degli Strumenti Finanziari acquistano indirettamente strumenti finanziari sottostanti; ovvero
- rappresentano uno strumento di debito implicante un "impiego di capitale", attraverso cui il Portatore degli Strumenti Finanziari trasferisce all'emittente un certo ammontare di capitale, per lo sfruttamento economico del medesimo, subordinatamente al diritto di ottenere la restituzione parziale o integrale di tale ammontare ad una data di maturità

#### ***Strumenti Finanziari rappresentanti strumenti finanziari derivati ovvero panieri di strumenti finanziari derivati***

I pagamenti relativi a Strumenti Finanziari che si qualificano come strumenti finanziari derivati cartolarizzati ricevuti da Portatori degli Strumenti Finanziari italiani, così come i capital gain realizzati da Portatori degli Strumenti Finanziari italiani (che non svolgano un'attività imprenditoriale alla quale si riferiscano gli Strumenti Finanziari) che siano persone fisiche residenti in Italia derivanti da ogni vendita o trasferimento a titolo oneroso degli Strumenti Finanziari o dal loro rimborso, sono soggetti ad un'imposta sul capital gain del 20% , la quale si applica in base ai seguenti regimi fiscali: "*Regime della dichiarazione*", "*Regime del risparmio amministrato*" e "*Regime del risparmio gestito*", come precisato infra nel paragrafo "*Imposta sul capital gain*".

#### ***Imposta sostitutiva sui redditi diversi (capital gains)***

Una *imposta sostitutiva* pari al 20% si applica sui redditi diversi (capital gains) realizzati a seguito di atti di disposizione da parte dei Portatori degli Strumenti Finanziari rientranti nelle seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: (i) persone fisiche che non svolgano un'attività imprenditoriale alla quale siano effettivamente collegati gli Strumenti Finanziari, (ii) società semplici e società di fatto ad esse equiparate, (iii) enti pubblici o privati che non svolgano principalmente o esclusivamente attività commerciali (iv) investitori non residenti non aventi una stabile organizzazione attraverso la quale gli Strumenti Finanziari sono detenuti ed i cui redditi diversi (capital gains) sono soggetti a tassazione in Italia.

Con riferimento all'applicazione *dell'imposta sostitutiva*, i contribuenti possono optare per uno dei seguenti tre regimi:

- (a) *Regime della dichiarazione*, la disciplina applicabile, in mancanza di un'opzione, alle persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività imprenditoriale alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente collegati, in base a cui l'*imposta sostitutiva* si applica su base cumulativa con riferimento ai capital gain, al netto di ogni perdita sul capitale, che siano stati realizzati da una persona fisica Italiana detentrica degli Strumenti Finanziari. In questo caso, "capital gain" significa ogni capital gain non riconducibile ad un'attività imprenditoriale derivante da tutte le vendite o i rimborsi degli Strumenti Finanziari effettuati durante un determinato periodo d'imposta. Le persone fisiche residenti in Italia che detengano gli Strumenti Finanziari non in correlazione con un'attività imprenditoriale devono dichiarare l'ammontare complessivo dei capital gain realizzati in ogni periodo d'imposta, al netto di ogni perdita di capitale, nella dichiarazione annuale e pagare l'*imposta sostitutiva* sui guadagni unitamente ad ogni altro saldo di imposta sul reddito dovuta in tale anno. Le perdite sul capitale in eccesso rispetto ai capital gain possono essere compensate con i capital gain realizzati in ciascuno dei successivi quattro periodi d'imposta.
- (b) In alternativa al *regime della dichiarazione*, le persone fisiche residenti in Italia che detengano gli Strumenti Finanziari non in collegamento con un'attività imprenditoriale possono scegliere di pagare l'*imposta sostitutiva* separatamente su ogni capital gain realizzato in relazione a ciascuna vendita o rimborso degli Strumenti Finanziari (*Regime del risparmio amministrato*). Tale tassazione separata del capital gain è ammessa a condizione che:
- a) gli Strumenti Finanziari siano depositati presso banche Italiane, SIM o determinati intermediari autorizzati, e
  - b) il Portatore degli Strumenti Finanziari interessato abbia tempestivamente formulato una scelta espressa in tal senso per iscritto.

L'intermediario depositario dovrà calcolare l'*imposta sostitutiva* con riferimento ad ogni capital gain realizzato su ciascuna vendita o rimborso degli Strumenti Finanziari (così come con riferimento ad ogni capital gain realizzato a seguito della revoca del suo incarico), al netto di ogni perdita sul capitale. Il depositario dovrà inoltre pagare il corrispondente ammontare alle autorità fiscali italiane per conto del contribuente, detraendolo dalle somme che devono essere accreditate al Portatore degli Strumenti Finanziari ovvero utilizzando la liquidità che quest'ultimo abbia reso disponibile a questo fine. In base al *Regime del risparmio amministrato*, qualora la vendita o il rimborso degli Strumenti Finanziari comporti una perdita sul capitale, la stessa può essere dedotta da ogni capital gain successivamente realizzato, nell'ambito dello stesso mandato di amministrazione, durante lo stesso periodo d'imposta ovvero in uno dei successivi. In base al *Regime del risparmio amministrato*, il Portatore non è tenuto ad includere il capital gain nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

- (c) Nel *Regime del risparmio gestito*, ogni capital gain realizzato da una persona fisica residente in Italia che detenga gli Strumenti Finanziari non in collegamento con un'attività imprenditoriale, che abbia affidato in gestione le proprie disponibilità finanziarie ad un intermediario autorizzato, inclusi gli Strumenti Finanziari, sarà incluso nel calcolo dell'aumento di valore maturato, in ragione annua, delle attività finanziarie gestite, anche se non realizzato, alla fine dell'anno e soggetto ad un'*imposta sostitutiva* del 20%, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ogni diminuzione di valore delle attività gestite che si sia verificata alla fine dell'anno potrà essere portata in detrazione di ogni aumento di valore delle attività gestite maturato in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi. Il Portatore non è tenuto ad includere i capital gain nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione delle plusvalenze (capital gains) realizzate successivamente per una quota pari al 62.5% del loro ammontare.

Ogni plusvalenza (capital gain) derivante dalla vendita o dal rimborso di Strumenti Finanziari e realizzato da società con sede in Italia (incluse stabili organizzazioni di società straniere in Italia a cui gli strumenti finanziari siano collegati) ovvero enti commerciali similari, società commerciali o persone fisiche italiane che svolgano attività imprenditoriale a cui gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi non è sottoposto ad *imposta sostitutiva*, ma deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi del Portatore degli Strumenti Finanziari e, quindi, soggetto ad IRES (ed, in certi casi, a seconda dello status del Portatore degli Strumenti Finanziari, anche quale parte del valore netto dell'attività produttiva, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**")).

Le plusvalenze (capital gains) realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi di investimento italiani, Fondi Lussemburghesi Storici e SICAV non saranno soggetti ad *imposta sostitutiva*, ma saranno inclusi nel risultato del portafoglio rilevante. Tale risultato non sarà soggetto a tassazione al livello del fondo di investimento o della SICAV, ma ogni distribuzione o ogni altro reddito ricevuto a seguito di rimborso o di atti di disposizione delle quote o delle azioni dei rispettivi titolari o azionisti sarà soggetto ad una ritenuta pari al 20%.

I capital gain realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi immobiliari regolati dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, come successivamente modificato, non saranno soggetti ad *imposta sostitutiva*, nè ad altre imposte sul reddito, al livello del fondo. In generale, ogni distribuzione o ogni altro reddito ricevuto dal rimborso o da atti di disposizione delle quote da parte dei rispettivi titolari potrà essere soggetto ad una ritenuta pari al 20%.

I capital gain realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi pensione domiciliati in Italia (soggetti al regime previsto dall'art. 17 del decreto legislativo italiano n. 252 del 5 dicembre 2005) non saranno soggetti all'*imposta sostitutiva* del 20%, ma saranno inclusi nel risultato del portafoglio rilevante maturato al termine del periodo d'imposta di riferimento, che sarà soggetto ad un'*imposta sostitutiva* dell'11%.

I capital gains realizzati dai Portatori degli Strumenti Finanziari non residenti in Italia non sono soggetti al regime fiscale italiano a condizione che gli Strumenti Finanziari siano detenuti fuori dall'Italia o il capital gain derivi da una transazione eseguita nel mercato regolamentato. Qualora gli Strumenti Finanziari siano detenuti in Italia, è prevista un'esenzione dall'*imposta sostitutiva* quando il Portatore degli Strumenti Finanziari è (i) il beneficiario effettivo della plusvalenza (capital gain) realizzata e (ii) è residente in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (Stati White list) ovvero (iii) è un ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi resi esecutivi in Italia, o (iv) è un investitore internazionale, anchorchè privo di soggettività tributaria, costituito in uno Stato White List o, ancora, (v) è una Banca Centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato, L'intermediario finanziario attraverso il quale gli Strumenti Finanziari sono detenuti deve ricevere un'autocertificazione dall'effettivo beneficiario che attesti che il beneficiario effettivo sia residente di uno Stato White List.

#### ***Strumenti Finanziari non aventi il 100% di protezione di capitale garantita dall'Emittente.***

In conformità con una differente interpretazione della normativa in vigore, è possibile qualificare gli Strumenti Finanziari come "strumenti finanziari cc.dd. atipici", ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 512 del 30 settembre 1983. In questo caso ogni pagamento ricevuto è soggetto all'applicazione di una ritenuta del 20%.

La ritenuta del 20% è applicata dai soggetti residenti in Italia che intervengono nel pagamento dei proventi relativi agli Strumenti Finanziari o nel loro riacquisto o trasferimento. Nel caso in cui i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari non siano ricevuti tramite i predetti soggetti residenti, i Portatori degli Strumenti Finanziari che siano persone fisiche residenti in Italia sono tenuti ad includere i pagamenti nella propria dichiarazione dei redditi, assoggettandoli ad una ritenuta finale del 20%. I Portatori degli Strumenti Finanziari che siano persone fisiche residenti in Italia possono, in alternativa, scegliere di pagare l'imposta ordinaria sui redditi in base all'aliquota progressiva a loro applicabile con riferimento ai pagamenti; in tal caso, i Portatori degli Strumenti Finanziari che siano persone fisiche residenti in Italia dovrebbero in generale beneficiare di un credito di imposta per ogni possibile ritenuta fiscale applicata fuori dall'Italia.

La ritenuta fiscale del 20% non si applica ai pagamenti effettuati a Portatori degli Strumenti Finanziari non residenti in Italia ed a Portatori degli Strumenti Finanziari residenti in Italia che siano (i) una società (incluse le stabili organizzazioni in Italia di società straniera) o enti commerciali similari, (ii) una società commerciale in nome collettivo, ovvero (iii) un ente pubblico o privato che svolga attività commerciali.

#### ***Imposta sulle successioni e sulle donazioni***

In base al decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ("Decreto n. 262"), convertito in legge n. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di ogni bene di valore (incluse le azioni, le obbligazioni o altri strumenti finanziari) a causa di morte o di donazione, è tassato come segue:

- a) i trasferimenti a favore del coniuge e discendenti o ascendenti diretti sono soggetti ad un'imposta di successione e di donazione pari al 4% del valore dell'eredità o della donazione che ecceda EUR 1.000.000;
- b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta di successione e di donazione pari al 6% sull'intero valore dell'eredità o della donazione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione o di donazione pari al 6% sul valore dell'eredità o della donazione che ecceda EUR 100.000; e
- c) ogni altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione pari all'8% sull'intero valore dell'eredità o della donazione.

Se il trasferimento avviene a favore di persone con gravi disabilità, l'imposta si applica sul valore che ecceda EUR 1.500.000.

Una norma anti-elusione è stabilita dalla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 per ogni donazione di beni (come gli Strumenti Finanziari) che, se venduti, possano dare luogo ad un capital gain soggetto ad *imposta sostitutiva* come previsto dal decreto n. 461 del 21 novembre 1997. In particolare, se il donatario vende gli strumenti finanziari entro cinque anni dalla data in cui li ha ricevuti in donazione, è previsto che paghi la corrispondente imposta sostitutiva sul capital gain come se la donazione non avesse mai avuto luogo.

#### ***Imposta di registro***

I contratti che trasferiscono gli Strumenti Finanziari sono soggetti ad un'imposta di registro pari ad EUR 168, in base alle seguenti previsioni: (i) gli atti pubblici o le scritture private autenticate sono soggette a registrazione obbligatoria; (ii) le scritture private sono soggette a registrazione soltanto in caso di registrazione volontaria.

#### ***Obblighi di monitoraggio fiscale***

Le persone fisiche residenti in Italia, gli enti non commerciali, le associazioni non commerciali o soggetti similari sono tenuti ad includere nella propria dichiarazione annuale dei redditi in base al decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990 convertito in legge n. 227 del 4 agosto 1990, per finalità di monitoraggio fiscale:

- (a) l'ammontare di Strumenti Finanziari ed altri strumenti finanziari detenuti all'estero alla fine di ciascun periodo d'imposta, qualora eccedano, nel complesso, il valore di EUR 10.000,00; e
- (b) l'ammontare di ogni trasferimento dall'estero, verso l'estero e sull'estero relativo agli Strumenti Finanziari, che sia avvenuto durante ciascun anno, qualora tali trasferimenti eccedano, nel complesso, EUR 10.000,00. L'obbligo sussiste anche qualora alla fine del periodo d'imposta, gli Strumenti Finanziari non siano più detenuti da tali soggetti.

Il predetto obbligo di dichiarazione non sussiste, con riferimento agli Strumenti Finanziari depositati in gestione presso intermediari finanziari italiani e con riferimento a contratti sottoscritti loro tramite, a condizione che le voci di reddito derivanti dagli Strumenti Finanziari siano ricevute tramite l'intervento degli stessi intermediari.

#### ***Imposta di bollo***

A partire dal 1 gennaio 2012 ogni comunicazione relative a prodotti finanziari detenuti per mezzo di un intermediario italiano è soggetta ad un'imposta di bollo pari allo 0,1% (0,15% dal 2013) applicata sul relativo valore di mercato, ove disponibile, oppure sul relativo valore nominale o di rimborso. L'imposta di bollo è dovuta per un valore minimo di EUR 34,20 e per il solo 2012 è limitata a EUR 1.200,00 in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo intermediario finanziario italiano .

#### ***Imposta sul valore delle attività detenute all'estero***

Gli investimenti finanziari detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia senza il coinvolgimento di un intermediario italiano sono soggette ad un'imposta con un'aliquota dello 0,1 % nel 2011 e 2012 e dello 0,15 % nei successivi anni. La base imponibile è il valore di mercato, ove disponibile, alla fine di ogni anno nel mercato dello stato dove gli investimenti finanziari sono detenuti, anche sulla base della documentazione rilasciata dall'intermediario finanziario di riferimento, oppure il valore nominale o di rimborso. Similari imposte patrimoniali versate nello stato dove gli investimenti finanziari sono detenuti possono essere scomutate. Istruzioni per il versamento della predetta imposta sono state stabilite con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012.



**APPENDICE 3****ESEMPI DI PERFORMANCE**

Di seguito vengono forniti esempi di possibili rendimenti del prodotto. Si noti che i parametri e le assunzioni sono puramente ipotetici.

**I – Scenario negativo per l' Investitore**

Una situazione non favorevole per l'Investitore si verifica se la Performance (calcolata come il rapporto tra il Prezzo di Liquidazione del Sottostante e il Livello di Riferimento) è inferiore al Livello Barrier. In questo caso, l'Importo di Liquidazione corrisponderà a:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Prezzo di Liquidazione del Sottostante}}{\text{Livello di Riferimento}}$$

	Livello di Riferimento	Prezzo di Liquidazione del Sottostante	Livello Barrier	Performance
Sottostante	19.36	11.60	75%	59.917%

Profilo dei Pagamenti

Date di Pagamento	Importo Aggiuntivo (EUR per ciascun Certificato)	Importo di Rimborso (EUR per ciascun certificato)	Flussi lordi (EUR per ciascun certificato)
28/03/2013			-1.000,00
28/03/2014	52,5		52,5
28/03/2015	52,5		52,5
28/03/2016		599,17	599,17
Rendimento lordo annuo			-11,78%

Il rendimento lordo effettivo annuo alla scadenza è pari a -11,78%

**II – Scenario intermedio per l'Investitore**

Uno scenario intermedio per l'investitore si verifica se la Performance è uguale al Livello Barrier. In questo caso l'Importo di Rimborso corrisponderà al Valore Nominale.

	Livello di Riferimento	Prezzo di Liquidazione del Sottostante	Livello Barrier	Performance
Sottostante	19,36	14,52	75%	75%

Profilo dei Pagamenti

Date di Pagamento	Importo Aggiuntivo (EUR per ciascun Certificato)	Importo di Rimborso (EUR per ciascun certificato)	Flussi lordi (EUR per ciascun certificato)
28/03/2013			-1.000,00
28/03/2014	52,5		52,5
28/03/2015	52,5		52,5
28/03/2016		1.000,00	1.000,00
Rendimento lordo annuo			3,56%

Il rendimento lordo effettivo annuo alla scadenza è pari a 3,56%

### III – Scenario positivo per l'Investitore

Uno scenario positivo per l'Investitore si verifica se il Prezzo di Liquidazione del Sottostante è superiore al Livello di Riferimento, il che corrisponde ad una Performance maggiore del Livello Barrier. In questo caso l'Importo di Rimborso è pari al Valore Nominale.

	Livello di Riferimento	Prezzo di Liquidazione del Sottostante	Livello Barrier	Performance
Sottostante	19,36	22,26	75%	115%

Profilo dei Pagamenti

Date di Pagamento	Importo Aggiuntivo (EUR per ciascun Certificato)	Importo di Rimborso (EUR per ciascun certificato)	Flussi lordi (EUR per ciascun certificato)
<b>28/03/2013</b>			<b>-1.000,00</b>
<b>28/03/2014</b>	<b>52,5</b>		<b>52,5</b>
<b>28/03/2015</b>	<b>52,5</b>		<b>52,5</b>
<b>28/03/2016</b>		1.000,00	1.000,00
Rendimento lordo annuo			<b>3,56%</b>

Il rendimento lordo effettivo annuo alla scadenza è pari a 3,56%

### CONFRONTO CON STRUMENTI FINANZIARI NON STRUTTURATI O SENZA RISCHI DI MEDESIMA DURATA

A titolo di esempio, un confronto è compiuto tra i rendimenti effettivi annui lordi specificati nei tre scenari sopradescritti e il rendimento effettivo annuo lordo su un BTP con simile scadenza.

	Rendimento annuo lordo effettivo
Scenario 1 – Scenario negativo per l'Investitore	-11,78%
Scenario 2 – Scenario intermedio per l'Investitore	+3,56%
Scenario 3 – Scenario positivo per l'Investitore	+3,56%
*BTP con ISIN IT0004712748, e scadenza 15 Aprile 2016	+2,24%

\* Dati al 29 Gennaio 2013 (fonte "Il Sole 24 Ore")